

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

	PAG.
Proposte e disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233); FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835); Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065)	38847
PRESIDENTE	38847, 38852
SCIORILLI BORRELLI	38847, 38852
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	38851 38853, 38858, 38868, 38869
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	38852, 38859, 38869
AGRIMI	38853
DANILLE, <i>Relatore di minoranza</i>	38854 38862, 38865
FERRARI RICCARDO	38856, 38861
SAMPIETRO GIOVANNI, <i>Relatore di minoranza</i>	38856, 38862, 38869
SCARPA	38858, 38864
COLITTO	38861
BREGANZE	38865, 38869
MACRELLI	38866
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	38867
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	38870, 38882, 38883
BONINO	38882
ANDÒ	38882
GOMEZ D'AYALA	38883
SALA	38883
LUZZATTO	38883
DI MAURO	38883
Votazioni segrete	38853, 38856, 38860, 38862

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 1 deputati Marzotto e Sparapani. (*I congedi sono concessi*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

ANGIOY ed altri: « Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli ap-

partenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (1715) (*Con modificazioni*).

QUINTIERI: « Elevazione a comune autonomo della frazione di Magliano Romano in provincia di Roma » (2162);

FRANCESCHINI GIORGIO: « Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 » (2944);

ALESSANDRINI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2818);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro)

SCARASCIA ed altri: « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e coi decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 » (*Modificata dalla V Commissione del Senato*) (967-B) (*Con modificazioni*);

« Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (3277);

« Vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale " Santa Margherita " di Modena in favore del Patronato pei figli del popolo di quella città » (3236);

« Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facoltà per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali soltanto a quantità » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3300);

« Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui surplus agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3301);

dalla VI Commissione (Istruzione):

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Concessione di un contributo straordinario al comitato per le onoranze ad Antonio Canova » (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*) (2256-B);

« Istituzione e ordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (3150) (*Con modificazioni e con un nuovo titolo*);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora » (3287);

« Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56 » (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (3337);

« Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati » (3342);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » (3219) con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo assorbite le proposte di legge di iniziativa dei deputati Bima: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per quanto riguarda la successione del coniuge o dei figli di titolari di uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (2630) e Colitto: « Valutazione del servizio prestato nelle ex ricevitorie postelegrafoniche ai fini della progressione in carriera » (2863).

Le proposte di legge Bima e Colitto, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

dalla IX Commissione (Agricoltura):

Senatore BRASCHI: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (Approvata dalla VIII Commissione del Senato) (779);

dalla XI Commissione (Lavoro):

CHIAROLANZA: « Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive » (2034) (In un nuovo testo);

« Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali » (Approvato dalla X Commissione del Senato) (3319).

Rimessione all'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Informo che il prescritto numero di componenti la X Commissione permanente (Industria) nella seduta odierna,

in sede legislativa, ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria zolfifera » (3032).

Il disegno di legge, pertanto, rimane assegnato alla stessa Commissione, in sede referente.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Infantino ha presentato la proposta di legge:

« Sistemazione in ruolo degli insegnanti ciechi in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie » (3391).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Concessione a taluni comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di spedalità conseguenti ad eventi bellici » (Approvato da quella I Commissione) (3389);

« Modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 e disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara » (Approvato da quella VII Commissione) (3390).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Il Senato ha altresì trasmesso il seguente disegno di legge approvato da quella V Commissione:

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (3392).

Sarà stampato e distribuito. Ritiene che il provvedimento possa essere deferito alla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto, tramite il ministro degli affari esteri, un messaggio del Soviet supremo dell'U. R. S. S. a tutti i lavoratori, esponenti politici e sociali, rappresentanti della scienza e della tecnica, ai parlamenti e governi di tutto il mondo.

Il documento è stato trasmesso alla II Commissione permanente (affari esteri).

**Commemorazione dell'ex deputato
Guido Mussini.**

CASTELLI. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella serata di venerdì scorso è deceduto in Pavia l'onorevole Guido Mussini, stroncato da morbo inesorabile contro il quale nulla valsero né cure di scienza né trepidi affetti di familiari in lagrime.

Fu deputato al Parlamento per il collegio Milano-Pavia nella prima legislatura, e molti colleghi ne ricorderanno certamente l'acutezza dell'ingegno, la signorile contenutezza del discorso, la peculiare affabilità del carattere. Sinceramente credente nella democrazia e nel mandato parlamentare, non tanto come onore, che forse la sua modestia esemplare non avvertiva e certo non accentuava, ma piuttosto come servizio massimamente impegnativo verso l'elettorato, fu un assiduo dei nostri lavori.

Membro delle Commissioni di finanza e poi di giustizia, negli interventi misurati e meditati, nelle relazioni predisposte con cura (ricordo particolarmente una pregevolissima relazione sul bilancio della giustizia del 1951) trasfuse il senso della sua alta ispirazione democratica e, al tempo stesso, della sua tendenza tutta lombarda verso gli aspetti concreti delle cose.

Le circostanze ed i tempi nei quali si svolse la sua prima maturità gli consentirono di giungere alla esperienza politica solo dopo una pienezza di esperienze nella vita privata e professionale. Ciò valse soprattutto a qualificare la sua attività politica e parlamentare con una tipica nota di serietà distaccata, mai altezzosa, di ricerca tenace del lato umano e buono delle cose e di sincera schiettezza, a volte persino troppo candida e tale da apparire talora ingenua in ambienti smalzati, ma che rivelava sempre una singolare illibatezza di atteggiamenti e di pensieri.

I deputati di Pavia, unitamente a tutti i colleghi del gruppo democristiano, che gli furono amici e vicini in molte battaglie, che con lui vissero gioie, ansie, amarezze di cui la vita pubblica è particolarmente intessuta, ne richiamano qui con me alla Camera la memoria come esempio di dirittura, di correttezza, di sincera signorilità, forse raro, certo non dimenticabile.

E ricordano ancora che egli, padre tenerissimo di famiglia assai numerosa, durante l'esplicazione del mandato parlamentare vide assottigliarsi ed annullarsi i meritati risparmi, certo non cospicui, che una diuturna e proba attività forense gli aveva procurato: così egli è morto pressoché povero.

Aveva studiato all'università di Pavia, alunno di quel collegio Ghislieri che da qualche secolo ormai è tipico incontro universitario di giovani meritevoli non dotati di beni di fortuna: ed alla giovanile tradizione di sobrietà e di valore volle sempre esser fedele, nella vita pubblica e nella vita privata, senza ostentazioni e senza ipocrisie.

Nella pietà che muove i nostri animi, pensando alla vedova e ai sette figli in lutto e all'ottavo nascituro che non conoscerà il papà, ci inchiniamo commossi alla memoria dell'amico indimenticabile, che non seppe e non volle mai aver nemici, del fedele servitore della patria, nella luce di un ideale altissimo che non morrà.

MACRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Personalmente ed a nome dei colleghi del gruppo repubblicano mi associo alla commemorazione che è stata fatta in quest'aula dell'onorevole Guido Mussini. Io non soltanto l'ho conosciuto nell'ambito parlamentare, ma ho avuto occasione di incontrarlo all'estero quando venne a rappresentare il suo gruppo in manifestazioni di natura soprattutto culturale. Era un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita alla famiglia, al lavoro, alla sua fede. Merita perciò tutto il nostro rimpianto.

La Presidenza, mandando le condoglianze alla desolata famiglia, interpreterà certamente i sentimenti di tutti i settori della Camera.

LOMBARDI CARLO. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI CARLO. A nome del gruppo parlamentare comunista ed anche a nome mio personale, perché lo conobbi e vissi con lui periodi di profonda amicizia, mi associo alla commemorazione dell'onorevole Guido Mussini, con la preghiera alla Presidenza di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

inviare alla famiglia anche le nostre condoglianze.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. A nome del gruppo socialista, mi associo alle espressioni di cordoglio e di rimpianto che sono state testé pronunziate in memoria del nostro collega Mussini.

CECCHERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. È con vivo senso di cordoglio, signor Presidente, che i parlamentari socialdemocratici si associano alla commemorazione del collega Guido Mussini, deceduto venerdì scorso a Pavia. Anch'io personalmente lo ricordo in manifestazioni della Unione interparlamentare, quale rappresentante del suo gruppo; ed anche in tali occasioni egli dimostrò quella signorilità, quel tatto e quella finezza di sentimenti che lo fecero apprezzare da tutti noi.

ANFUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANFUSO. I deputati del movimento sociale italiano si associano al lutto della Camera italiana per la scomparsa del collega Guido Mussini, di cui tutti apprezzammo le qualità di patriota, di combattente e di soldato del suo ideale politico. Ci associamo pertanto alle espressioni di cordoglio della Camera, che l'onorevole Presidente vorrà far pervenire alla famiglia.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Ricordiamo anche noi con affettuoso rimpianto il collega Mussini, di cui ammirammo la grande dolcezza, la lealtà e la signorilità. E ci associamo così con fervido cuore alla commemorazione che di lui è stata fatta con tante belle e nobili parole da altri settori della Camera.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa al dolore espresso dai vari gruppi per l'immaturo scomparsa del collega Guido Mussini, di cui tutti noi ricordiamo ed apprezziamo le non comuni doti di mente e di cuore.

Prego la Presidenza di voler manifestare alla famiglia anche il cordoglio del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha già provveduto ad inviare le condoglianze della Camera alla famiglia. Questo compito è stato per noi di grande malinconia. Il povero collega nostro non è stato con noi in questa legislatura, ma, cionono-

stante, in tutti i componenti la I legislatura era rimasto vivo il ricordo delle sue qualità tutte elevate, tutte degne della massima considerazione e tutte capaci di guadagnare la più viva simpatia umana.

Qualche volta noi l'abbiamo incontrato anche in questa legislatura a Montecitorio. In ogni incontro avevamo la sensazione di ritrovare un caro e mai dimenticato amico. Il collega Castelli ha ricordato le qualità del povero Mussini. Non gliene ha aggiunta alcuna, perché le possedeva tutte. Erano fra le più alte, le più elevate e, lasciatemi aggiungere, anche fra le più apprezzabili, perché fra le meno appariscenti e niente affatto ostentate: egli era la modestia personificata.

Aveva del suo mandato un altissimo concetto. Sembrava che l'animo suo godesse nell'affrontare sacrifici (e ne ha affrontati non pochi) per fare onore ai propri principi.

Fu soldato della prima guerra mondiale e fu anche soldato della Resistenza.

Conobbe amarezze per lui e per i suoi, subendo persecuzioni ed arresti, sempre per la coerenza ai suoi principi di libertà e di democrazia. Una vita, onorevoli colleghi, politicamente, professionalmente e privatamente esemplare. Egli è morto — ricordava l'onorevole Castelli — in onoratissima, ma malinconica povertà. È bene che coloro che si fanno facili critici della vita parlamentare fissino la propria mente a questi esempi di uomini che la vita parlamentare hanno vissuto per obbedire ad un sentimento di dovere, tutto offrendo e nulla di utile ricavando per sé.

La memoria di questi uomini onora il Parlamento come non potremmo noi, modesti viventi, onorarla ugualmente con la nostra attività. (*Segni di generale consentimento*)

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Colitto:

« Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra » (2928).

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerla.

COLITTO. Come ho già scritto nella relazione che accompagna la mia proposta di legge, l'Istituto romano per i ciechi di guerra, che provvede alla rieducazione e all'avviamento al lavoro dei ciechi di guerra, alla loro assistenza morale, intellettuale, econo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

mica e sanitaria ed all'ospitalità di coloro che si trovano privi di assistenza familiare, svolgendo un'attività estesa anche alle vedove e agli orfani dei ciechi di guerra, riveste carattere nazionale, nonostante che sia limitata, per statuto, alle regioni dell'Italia centro-meridionale e insulare, perché, sin dal 1940, anche i ciechi di guerra delle altre regioni hanno fruito e fruiscono di detto istituto per le indicate prestazioni.

I mezzi all'uopo necessari intanto scarseggiano, in quanto sono ricavati unicamente da una azienda di maglieria, nella quale sono occupati numerosi ciechi di guerra, nonché vedove ed orfani dei ciechi medesimi, senza contributi statali o di altre pubbliche amministrazioni.

Orbene, con questa mia proposta di legge chiedo che, in analogia a quanto è stato disposto in favore di molti altri enti similari, come l'Unione italiana ciechi, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei mutilati dell'arma dei carabinieri, siano estese alla benemerita istituzione le agevolazioni e le esenzioni fiscali e tributarie concesse agli enti sopracitati.

Sono certo che la Camera approverà la presa in considerazione della proposta di legge, per la quale chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Colitto.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella degli onorevoli Nicoletto e Walter:

« Norme sull'organico degli ispettori generali, dei direttori di divisione e qualifiche equiparate delle amministrazioni centrali dello Stato » (3280).

L'onorevole Nicoletto ha facoltà di svolgerla.

NICOLETTO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Nicoletto-Walter.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La terza proposta di legge è quella dell'onorevole Macrelli:

« Minimi di retribuzione per i dipendenti degli enti locali » (3296).

L'onorevole Macrelli ha facoltà di svolgerla.

MACRELLI. Questa proposta di legge si propone di rendere operante per i dipendenti degli enti locali la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 36 della Costituzione, per cui « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa »: di qui l'esigenza di precisare il *quantum* di tale sufficienza, e cioè il trattamento economico minimo, la base sulla quale va costruita la scala delle retribuzioni.

Al raggiungimento di tale fine sono diretti gli articoli contenuti nella proposta di legge, che non è qui il caso di illustrare nei dettagli, trattandosi di modificazioni a carattere tecnico da apportarsi al testo unico della legge comunale e provinciale.

Poiché si tratta di dare attuazione a un disposto della Costituzione, il quale, d'altra parte, è già stato dichiarato dalla Corte di cassazione precettivo, di applicazione immediata, confido che la Camera vorrà accordare la presa in considerazione.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Macrelli.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La quarta proposta di legge è quella di iniziativa dell'onorevole Ceccherini:

« Indennità giornaliera complementare al personale salariato dello Stato pagato per tutti i giorni dell'anno » (3366).

L'onorevole Ceccherini ha facoltà di svolgerla.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

CECCHERINI. La proposta mira ad eliminare una sperequazione a danno di una categoria di dipendenti salariati dello Stato. Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si stabilisce (comma secondo dell'articolo 4) che la paga giornaliera dei salariati sia determinata secondo una tabella che fissa le paghe annue. Ora, mentre per alcune categorie di salariati la paga giornaliera è determinata dividendo l'ammontare annuo per 312 giorni, quante sono le giornate effettive di lavoro, per altre categorie pure di salariati statali la paga annua viene suddivisa per 365 giornate.

Apparentemente la cosa non presta il fianco a osservazioni, in quanto lo stipendio annuo è uguale per entrambe le categorie. Ma poiché vi sono delle voci accessorie che sono in funzione della paga giornaliera ne deriva che coloro che hanno la paga giornaliera medesima determinata in trecentosessantacinquesimi hanno le competenze accessorie inferiori a quelli che hanno la paga giornaliera determinata in trecentododicesimi. La proposta di legge tende ad eliminare questa sperequazione facendo assegnare 250 lire di indennità giornaliera per ogni giornata lavorativa eccedente le normali 312 giornate a coloro che sono pagati in trecentosessantacinquesimi.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ceccherini.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 (3250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Ratifica ed esecuzione

della convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ANFUSO. A nome del relatore, onorevole Cantalupo, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendovi emanamenti, porrò successivamente in votazione.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 34 della convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 (3270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizza-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

zione internazionale del lavoro: convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Santi. Ne ha facoltà.

SANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. È costume della nostra Assemblea di non aprire una discussione generale su provvedimenti che propongono la ratifica di strumenti internazionali adottati dal Governo. Probabilmente anche io mi sarei attenuto a tale prassi, se un episodio accadutomi qualche minuto fa non mi avesse avvertito della serietà dei documenti che siamo chiamati a ratificare. Entrando alla Camera ho incontrato una delegazione di operai dell'officina sussidiaria ricambi della Fiat di Torino, che in questi giorni sono stati tutti licenziati. L'incontro dunque mi ha fatto ricordare che la Camera dei deputati era chiamata a votare la ratifica e l'esecuzione della convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro di San Francisco del 1948 e votata dai delegati del Governo italiano, nonché la convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva.

Sono due strumenti, questi, di estrema importanza. Vorrei richiamare quindi l'attenzione della Camera sul significato politico che riveste l'approvazione di questi documenti.

Vorrei anche cogliere l'occasione per richiamare il Governo (che mi spiace non sia rappresentato, per ragioni procedurali, anche dal ministro del lavoro) alla serietà degli impegni che il Governo viene ad assumere. Non basta che i delegati italiani alle conferenze internazionali del lavoro approvino convenzioni o raccomandazioni: non basta che il Parlamento ratifichi. È necessario, indispensabile — se vogliamo fare le cose seriamente — che il Governo si assuma l'impegno di approntare gli strumenti legislativi adeguati per applicare le convenzioni e le raccomandazioni, per dar corso agli impegni che il Governo italiano assume così solennemente.

Ho rapidamente esaminato la relazione che accompagna i testi delle convenzioni (e mi domando — sia detto per inciso — perchè mai questi testi non siano tradotti in lingua italiana per una maggiore intelligenza da parte di quei deputati che, come il sottoscritto, non

hanno eccessiva familiarità con le lingue estere, nel nostro caso con la lingua francese) che, come è noto, sono state approvate la prima nel 1948 a San Francisco, la seconda nel 1949 a Ginevra.

Il relatore ha prestato, nella illustrazione dei due documenti, un'opera indubbiamente diligente, ma, a mio avviso, troppo diffusamente ottimista, in quanto egli, in fondo, fa rilevare che la ratifica di questi strumenti internazionali non comporta particolari impegni per il Governo, poiché si tratta di principi sanciti nella Costituzione della Repubblica.

Ora, vi è un articolo della convenzione di San Francisco sulla libertà sindacale (e precisamente l'articolo 11) che afferma che «ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del lavoro, per la quale la presente convenzione è in vigore, si impegna a prendere tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro il libero esercizio dei diritti sindacali».

Mi domando quali disposizioni il Governo intende porre in opera per assolvere all'impegno che deriva da questo articolo della convenzione n. 87, giacché mi pare che sia un ottimismo fuor di luogo considerare che in Italia vi è il libero esercizio dei diritti sindacali (almeno da parte dei lavoratori), e che, pertanto, sia le forze sindacali, sia i principi sanciti nella Costituzione non rendono necessarie misure particolari.

In realtà, da molto tempo le organizzazioni sindacali, ed in particolare la C. G. I. L., a nome della quale ho l'onore di parlare, hanno messo insieme un copioso materiale di denuncia delle violazioni dei diritti di libertà, dei diritti sindacali ad opera dei datori di lavoro: denunce che sono state fatte nei convegni convocati dall'Umanitaria, nel convegno di giuristi tenuto a Torino nel 1956, denunce che sono contenute anche in atti di altre organizzazioni (mi riferisco in modo particolare al cosiddetto «Libro bianco» delle «Acli»).

Noi sappiamo che il costante proposito di molti datori di lavoro e di molte organizzazioni di datori di lavoro è quello di mettere i lavoratori nelle condizioni di non potere usufruire di quei diritti di libertà, dei diritti sindacali, quali il diritto di associazione e il diritto di sciopero, che pure la Costituzione così solennemente garantisce.

Noi sappiamo che avvengono licenziamenti discriminati. Gli industriali sostengono la tesi di rivendicare la piena libertà di licenziamento senza dire il motivo o anche dando una motivazione di comodo. Non è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

vero quello che afferma il relatore che l'accordo sui licenziamenti individuali costituisce una garanzia contro la politica discriminatoria dei datori di lavoro. Purtroppo questo accordo è troppo debole per poter raggiungere questo fine, perché anche nel caso in cui si è dimostrato, documentato, riconosciuto da un collegio arbitrale, che il licenziamento è stato operato per rappresaglia politica o sindacale, cioè senza giustificato motivo, il massimo onere che può ricadere sulle spalle del datore di lavoro è quello di pagare una determinata penale.

Del resto, nella cronaca di tutti i giorni abbiamo l'eco delle agitazioni degli operai che sono vittime della politica discriminatoria del grande monopolio Fiat, che ha instaurato una politica, all'interno del complesso, paternalistica e terroristica insieme, che tende a impedire ai lavoratori la libera manifestazione della propria volontà, intervenendo con misure vessatorie e intimidatorie perfino nella elezione della commissione interna, che è un organismo che riguarda esclusivamente i lavoratori.

Sappiamo che le misure discriminatorie, cioè la violazione dei diritti sindacali dei lavoratori che la convenzione afferma di voler tutelare, assumono diversi aspetti, che giungono alla mancata assunzione o alla assunzione a determinate condizioni. A questo riguardo le leggi sul collocamento, che dovrebbero costituire un minimo di garanzia, sono regolarmente messe sotto i piedi. Anche su questi fatti esiste ormai una documentata denuncia da parte delle nostre organizzazioni. Sappiamo di assunzioni fatte a determinate condizioni: per esempio, all'impegno di non scioperare, di non iscriversi a una determinata organizzazione.

Ora, noi non possiamo ignorare questo stato di cose, per cui chiediamo che il Governo si impegni seriamente, a norma dell'articolo 11 della convenzione, a prendere le misure necessarie per assicurare ai lavoratori il libero esercizio dei diritti sindacali.

Una breve scorsa agli articoli delle due convenzioni può essere utile, come richiamo di taluni principi che troppo spesso sono ignorati nella vita pratica del nostro paese, e sono ignorati e violati dai datori di lavoro e ignorati e talvolta lasciati violare dagli organi responsabili di Governo.

Sulla prima convenzione che riguarda le libertà sindacali non ho particolari obiezioni da fare. L'articolo 2, che è poi quello fondamentale, riflette l'articolo 39 della nostra Costituzione, secondo il quale l'organizzazione

sindacale è libera. Vi è poi un articolo 5 il quale afferma il diritto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di affidarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e di datori di lavoro.

Ora, per noi questo è pacifico; ma non basta l'accettazione di un principio, bisogna anche che l'attività concreta degli organi di Governo sia tale da facilitare l'esercizio di questo diritto, giacché quando si riconosce il diritto che ha un sindacato di aderire a una organizzazione internazionale e poi, o attraverso il diniego del passaporto o attraverso altre misure del genere, si impedisce, nella pratica, lo stabilirsi di quei rapporti concreti che costituiscono l'esercizio del diritto di affiliazione. praticamente si viene a violare il principio stesso.

Per dovere di verità, debbo dire che questo rilievo si riferisce particolarmente all'attività dei governi passati; con l'attuale Governo un sensibile miglioramento si è realizzato e mi auguro che non vi sia bisogno di tornare su questo argomento.

Per quanto riguarda la convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione, voglio ricordare ai colleghi l'importanza estrema di questo documento. L'articolo 1 della convenzione dice: « I lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione che si propongono di attentare alla libertà sindacale in materia di occupazione. Una tale protezione deve in modo particolare manifestarsi per quanto riguarda gli atti che hanno per scopo di: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore al patto che esso non si iscriva ad un sindacato o cessi di far parte di un sindacato; b) licenziamento di un lavoratore o il pregiudizio che si può portare ai suoi interessi in tutti gli altri modi possibili, per motivo della sua affiliazione sindacale o per la sua partecipazione all'attività sindacale al di fuori delle ore di lavoro o, con l'accordo dei datori di lavoro, durante le ore di lavoro ».

Ora, ho già detto come questo principio sia largamente violato e devo dire, con rammarico, violato non soltanto dai datori di lavoro, ma violato largamente dallo stesso Governo, che presiede alla responsabilità del collocamento ma non controlla che ciò avvenga secondo lo spirito della legge istitutiva. Questo principio della protezione del lavoratore è violato nelle aziende di Stato, o in quelle nelle quali lo Stato è comunque interessato, e in talune aziende I. R. I. e nella stessa azienda E. N. I., dove sappiamo come

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

avvengono le assunzioni. È violato infine negli stabilimenti militari della difesa, dove i lavoratori che si presentano candidati nelle liste per una determinata organizzazione come la C. G. I. L., o svolgono comunque una attività sindacale, non si vedono rinnovare il contratto di lavoro, che esiste ancora in quella forma illegale e barbara del contratto che dura solo sei mesi. In talune altre attività dello Stato noi notiamo una pesante mano discriminatoria: per esempio nel corpo dei vigili del fuoco, dove con il pretesto delle esigenze di servizio attivisti sindacali della nostra confederazione vengono trasferiti dall'Italia settentrionale all'Italia meridionale e viceversa, creando delle situazioni personali e familiari che assumono veramente aspetti drammatici.

Il punto b) dell'articolo 1 si riferisce ai licenziamenti, che sono considerati illegali, che sono considerati una violazione della convenzione e del principio della tutela della libertà sindacale per i lavoratori che svolgono attività sindacali e che sono iscritti ad un determinato sindacato.

Anche qui mi pare che non sia il caso di citare esempi, ché la cronaca sindacale di questi ultimi anni è fitta di denunce di questo genere. Ma vi sono ancora altri modi oltre il licenziamento per portare pregiudizio a questi lavoratori. Vi è, ad esempio, la mancata promozione, vi è il declassamento, vi sono i premi di produzione discriminati che vengono dati a determinate condizioni ed altri mezzi ancora. Mi pare che ci sono gli elementi per cui, ratificando queste convenzioni, la Camera deve avere la coscienza che non compie un atto formale e burocratico, ma che assume l'impegno e impegna il Governo alla emanazione di norme di legge precise per rendere validi, per tradurre nella nostra vita sociale questi principi.

E, poiché ho parlato di responsabilità governative o di taluni settori del Governo in questa politica di discriminazione, devo ricordare un esempio clamoroso che si ripete ormai con una periodicità regolare: il Governo, che approva solennemente a San Francisco e a Ginevra queste convenzioni, è il primo a violarne lo spirito quando a partire dal 1950, senza alcuna interruzione, alla conferenza internazionale del lavoro invia come delegato operaio il rappresentante di una organizzazione sindacale di minoranza, contro ogni criterio di giustizia e ogni spirito di equità, soltanto per ragioni di carattere evidentemente politico. Vorrei, per concludere, affermare che non è esatto quanto

sostiene il relatore e cioè che la forza, la maturità dei sindacati nel nostro paese ha raggiunto un livello tale che costituiscono la migliore garanzia del rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori. Vorrei che fosse così, ma così non è. Ognuno di voi è in grado di dare la valutazione della situazione sindacale italiana, della divisione che esiste fra i sindacati, dal rafforzamento della pressione padronale e in particolare dei monopoli.

In queste condizioni lo Stato ha il dovere di intervenire per creare le condizioni che consentano al sindacato, a tutti i sindacati, di svolgere la propria attività, che è volta a un fine sociale: il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, il benessere delle popolazioni, una più alta giustizia sociale.

Sono in sostanza gli stessi fini che uno Stato democratico si propone, così come almeno risulta dai principi enunciati dalla Costituzione italiana. Su questo terreno i fini dello Stato coincidono con i fini del sindacato dei lavoratori. Lo Stato non può rifugiarsi dietro la ipocrita convenzione che esiste fra lavoratori e padroni una parità giuridica. Questa parità non esiste, dal punto di vista sostanziale, per cui lo Stato che si proponga dei fini di carattere sociale ha il dovere di intervenire con i suoi orientamenti politici, con i suoi atti amministrativi, con le sue iniziative legislative per aiutare, per sollecitare il sindacato nel raggiungimento dei suoi fini.

Con questo il sindacato non intende rinunciare alla sua autonomia, alla sua libertà: intende soltanto avvalersi degli strumenti che la Costituzione pone a propria disposizione.

Noi della C. G. I. L. abbiamo presentato delle proposte di legge tendenti alla tutela dei diritti sindacali dei lavoratori particolarmente della fabbrica. Queste proposte giacciono nei cassetti dei presidenti delle varie Commissioni. A me pare — e la discussione delle ratifiche delle convenzioni che noi abbiamo davanti me ne offre l'occasione — che questo problema dell'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori della fabbrica, che sono diritti di libertà riconosciuti dalla Costituzione, non possa essere oltre ignorato dal Parlamento italiano. Non voglio intrattenermi a lungo su questo aspetto particolare, voglio dire soltanto che il lavoratore nella fabbrica non è un invitato: egli vi entra di diritto, in virtù del rapporto di lavoro che istituisce col padrone presso la fabbrica dove egli esplica la sua più alta attività, l'attività produttiva. La fabbrica diventa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

cioè il suo domicilio contrattuale e il suo domicilio sociale. Il lavoratore entrando in questo domicilio non può abbandonare quei diritti di libertà particolarmente sindacali che non contrastano con i suoi impegni contrattuali e che gli sono garantiti dalla Costituzione. Perché il lavoratore entrando nella fabbrica assume l'obbligo di prestare con diligenza e perizia la propria opera professionale; non assume l'impegno di non scioperare, non assume l'impegno di non iscriversi ad un sindacato o di iscriversi ad un sindacato piuttosto che ad un altro.

Ecco quindi la necessità dell'intervento dello Stato a tutela di questi diritti fondamentali, la cui violazione rappresenta la violazione di un diritto di libertà che la Costituzione riconosce a tutti i lavoratori.

Noi daremo voto favorevole alla ratifica di queste due convenzioni. Ho una certa esperienza, anche se limitata, di organismi internazionali. Conosco un pochino questa enorme fabbrica di carta stampata che è l'Organizzazione internazionale del lavoro; una organizzazione della quale sono membri gli Stati e che attraverso organismi tripartiti, conferenze annuali o commissioni di industria cerca, con tutti i limiti che ha un organismo di questo genere, di portare un piccolo contributo al progresso sociale. Per la esperienza che ho, vi confesso che è mia persuasione, per le cose ascoltate e per quelle lette, che molte volte la votazione in sede di conferenza internazionale di convenzioni o di raccomandazioni è intesa da molti Stati aderenti come un gesto al quale non ci si può sottrarre. *Noblesse oblige*: siamo soci di questo club ed abbiamo quindi determinati obblighi; una volta poi nel nostro paese faremo quello che riterremo opportuno e conveniente di fare. E così noi assistiamo all'esaltazione che taluni piccoli Stati, particolarmente dell'America del sud, fanno nella loro legislazione sociale, che sarebbe la legislazione più avanzata del mondo, mentre noi conosciamo per diretta esperienza dei nostri lavoratori quale è la realtà della vita sociale di questi paesi.

Ora, se vi sono alcuni Stati che assumono questi impegni in sede internazionale nello stato di animo di cui vi ho detto, credo che non possiamo assolutamente supporre che sia così da parte del Governo della Repubblica italiana.

Sono persuaso che il Governo si renderà conto della serietà dell'impegno che ha assunto votando a San Francisco e a Ginevra queste due convenzioni; impegno che viene sottolineato con maggior solennità dalla

ratifica che viene sottoposta al Parlamento italiano. Attendo però legittimamente che questa fiducia non sia tradita, ma incoraggiata attraverso un impegno concreto. E l'impegno concreto che chiedo al Governo è quello di presentare tutte le norme di legge necessarie per dare pratica, concreta attuazione ai principi che sono affermati dalle due convenzioni che stiamo per ratificare.

Se mancasse quest'impegno del Governo, noi, votando queste convenzioni, commetteremo un atto di ipocrisia verso noi stessi e inganneremo i lavoratori, che anche da questi organismi internazionali del lavoro attendono un aiuto e un contributo per il loro progressivo miglioramento e per la loro elevazione economica e sociale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vedovato. Ne ha facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dichiarare che ho l'impressione che l'onorevole Santi, nelle comunicazioni che ha testè fatte, non abbia tenuto presenti alcune considerazioni che sono intimamente collegate con la procedura formale che, per la ratifica e l'esecuzione di queste convenzioni, è stata adottata dal Governo. Anzi, da tutte le enunciazioni dell'onorevole Santi sembrava si dovesse trarre la conclusione che l'atteggiamento del suo gruppo nei confronti del disegno di legge in discussione sarebbe stato negativo. Alla fine del suo discorso, noi abbiamo invece udito non solo che l'onorevole Santi e il suo gruppo voteranno a favore delle due convenzioni, ma anche che essi chiedono al Governo lo impegno formale di proporre al Parlamento la emanazione di norme giuridiche per dare attuazione agli impegni che con queste convenzioni si assumono: in caso contrario, il Governo compirebbe un atto di ipocrisia.

Onorevole Santi, mi consenta di dirle che le norme giuridiche per la cui emanazione ella vorrebbe impegnare il Governo vengono emanate oggi, nel momento stesso in cui ratifichiamo o meglio autorizziamo la ratifica di queste convenzioni. E non le dispiaccia se le faccio notare che i modi di adattamento delle convenzioni internazionali agli ordinamenti interni sono tre: v'è il cosiddetto procedimento automatico costituzionale, che si presenta quando la Costituzione richiama immediatamente gli atti giuridici nell'ordinamento del territorio di cui essa costituisce la sovrastruttura; v'è poi il procedimento ordinario, che consiste nella emanazione di norme specifiche di adattamento alle norme internazionali, dato che per que-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

ste non si può verificare la traduzione immediata nell'ordinamento interno; v'è infine il procedimento cosiddetto dell'ordine di esecuzione — ed è questa una caratteristica dell'ordinamento dello Stato italiano — per cui la norma internazionale, considerata completa, viene presa e trasfusa, così come è, nell'ordinamento interno. E che in questo ultimo caso si ha una trasfusione completa e formale è tant' vero che la convenzione stessa viene pubblicata integralmente nella *Gazzetta ufficiale* commettendo ai destinatari di essa ed agli organi giurisdizionali di applicarla e di interpretarla.

Ora, nel caso specifico, il disegno di legge che è sotto i nostri occhi, e che si riferisce alla esecuzione di due convenzioni (l'una concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, l'altra relativa all'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva), adotta esplicitamente questo terzo modo di adattamento quando dice, all'articolo 2: « Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore ».

Praticamente che cosa avviene (ed ecco il perché delle ultime parole dell'articolo 2)? Che, quando si emette un disegno di legge per l'esecuzione di una norma internazionale, questo disegno, una volta approvato, produce certi obblighi, connessi con quanto disposto dalla convenzione internazionale, obblighi ai quali — data la distinzione e l'autonomia dei due ordinamenti, l'internazionale e l'interno — si è tenuti, ancorché la convenzione internazionale non sia ancora entrata in vigore. Ed allora, per creare una sintonia perfetta tra quella che è la validità dell'atto internazionale e quella che è l'applicazione concreta dell'atto interno, si predispose nell'ordinamento interno una norma legislativa che dice pressappoco così: nel momento in cui la norma internazionale entra in vigore, immediatamente questa norma internazionale ha piena applicazione nel nostro ordinamento interno. Ne consegue che il fatto che nel disegno di legge in questione sia stato adottato il metodo della piena ed intera esecuzione fa sì che immediatamente vengano introdotte, come norme del nostro ordinamento, tutte le norme che costituiscono oggetto delle due convenzioni che sono sottoposte al nostro esame, non appena esse saranno internazionalmente valide.

E qui mi sia permesso un piccolo rilievo per quanto riguarda la questione linguistica.

Ella, onorevole Santi, ha perfettamente ragione quando afferma il principio che saremmo favoriti se gli strumenti sui quali dobbiamo portare la nostra attenzione fossero redatti in lingua italiana. Però questo, se è possibile, è suggeribile, è consigliabile in via privata, in via riservata, in via non ufficiale, diventa difficile quando si tratti di un organo costituzionale qual è il Parlamento, in quanto che le convenzioni internazionali sono redatte e concluse in certe determinate lingue che fanno fede. Una loro eventuale traduzione in lingua italiana implicherebbe una responsabilità — e, per giunta, responsabilità legislativa — per la non perfetta armonia che si potrebbe riscontrare fra il testo che fa fede ed il testo della traduzione. Aggiungo che, nel caso specifico, sarebbe stato assolutamente impossibile procedere alla traduzione in italiano delle due convenzioni in materia sindacale e di lavoro, proprio e specificamente perché il procedimento dell'ordine di esecuzione, adottato per esse con il disegno di legge di cui trattasi, introduce nell'ordinamento interno, il quale così si adatta all'ordine internazionale, le convenzioni internazionali così come sono.

Pertanto l'articolo 11 della convenzione n. 87 (sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale) e l'articolo 1 della convenzione n. 98 (sull'applicazione del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva), sui quali l'onorevole Santi ha portato dei rilievi ed ha espresso qualche preoccupazione, entrano come norme giuridiche nel nostro ordinamento. Onde, più che vedere nella mancata o pretesa mancata emanazione di norme giuridiche da parte del Governo italiano un atto di ipocrisia, direi che, nel caso in discussione, bisogna esprimere nei confronti del Governo italiano una parola di compiacimento, non fosse altro perché ci ha proposto un disegno di legge concretantesi in un atto di piena e intera esecuzione di norme internazionali, per cui queste vengono trasfuse nell'ordine interno senza bisogno di ulteriori provvedimenti specifici.

È noto che le convenzioni promosse dall'Organizzazione internazionale del lavoro sono convenzioni *sui generis*, e l'onorevole Santi, che ha esperienza in questo settore, ne è a conoscenza. Possiamo precisare che il diritto internazionale del lavoro, di una parte del quale ci stiamo oggi occupando, resta pur sempre quel complesso di norme a fini tendenzialmente politici ed umanitari che era al suo inizio: di norme, cioè, volte a conseguire una migliore tutela del lavoro, soprattutto di quello subordinato, sulla base della

giustizia sociale. Non si ha, perciò, sempre corrispondenza tra l'ambito di esse, o meglio delle singole attività statali ch'esse comportano, e la sfera del diritto interno del lavoro nei vari Stati. spesso concepita dalla scienza o determinata dal legislatore con maggiore ampiezza.

Con l'istituzione della Organizzazione internazionale del lavoro s'apre un nuovo periodo nella storia della disciplina del lavoro. Anzitutto, con la creazione della nuova grande istituzione specializzata in materia di lavoro, si vincolano gli Stati ad essere rappresentati in modo permanente ed organico da delegazioni composte secondo criteri predeterminati, si da consentire l'immissione diretta nell'opera dei rapporti internazionali dei fattori umani della produzione, costituiti dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera di ogni singolo paese, i cui delegati, pur figurando formalmente assieme ai delegati governativi quali organi statali destinati a comporre l'organo internazionale, in fatto, se designati obbligatoriamente d'accordo con le associazioni professionali maggiormente rappresentative, quando esistano, finiscono col rappresentare queste ultime ed i rispettivi associati. Inoltre, il consueto metodo di negoziazione degli accordi internazionali da parte dei plenipotenziari degli Stati tra cui sono destinati a vigere, e di predisposizione dei testi relativi al concorso della volontà di tutti i plenipotenziari medesimi, è sostituito, nell'Organizzazione internazionale del lavoro, da lavori preparatori e deliberazioni, anche a sola maggioranza qualificata, degli organi internazionali della nuova istituzione ed a quest'ultima imputabili, pur restando riservato agli Stati membri il potere di dar luogo alla stipulazione definitiva mediante il solito procedimento di ratifica, che impegna soltanto gli Stati ratificanti nei reciproci rapporti, quando, essendosi raggiunto il numero di ratifiche voluto dalla convenzione, questa sia entrata in vigore.

Le due convenzioni sottoposte al nostro esame sono state rispettivamente adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso delle sessioni del 1948 e del 1949: sono entrate in vigore dopo aver ricevuto almeno due ratifiche. La conferenza internazionale del lavoro del 1955, constatato che la prima delle due convenzioni in esame era stata ratificata da diciotto Stati e la seconda era stata ratificata da diciannove Stati, rivolgeva un pressante appello ai governi che non avevano ancora ratificato le due convenzioni ad esaminare la

possibilità di ratificarle al più presto. Introducendo, attraverso il provvedimento che ci viene sottoposto, nell'ordinamento interno ciò che costituisce il contenuto delle due convenzioni il nostro Governo raccoglie l'invito dell'Organizzazione internazionale del lavoro e si allinea con gli altri Stati membri dell'Organizzazione.

La quale Organizzazione non è paragonabile ad un *club*, come ella l'ha definita, onorevole Santi. Dopo quanto abbiamo detto, questa sua affermazione non può non meravigliare. Vorrei qui aggiungere che, per la prima volta nella storia delle relazioni internazionali, si è avuta un'altra novità in relazione all'Organizzazione internazionale del lavoro. Vale a dire, la regola generale delle deliberazioni all'unanimità vigente negli aggruppamenti più o meno variabili che si formano tra gli Stati per una disciplina dei reciproci rapporti ed anche in seno alle unioni permanenti, affinché le deliberazioni stesse siano impegnative per tutti i partecipanti, è sostituita nell'Organizzazione dal principio opposto delle deliberazioni a maggioranza, semplice o qualificata. Indice, questo, di una vitale strutturazione organica che fa dell'Organizzazione una delle istituzioni internazionali più attive e benefiche per il mondo del lavoro in genere e per quello dei lavoratori in specie.

E concludo, onorevoli colleghi, facendo rilevare che la questione relativa alle violazioni ed alle discriminazioni che si verifiche- rebbero, a detta dell'onorevole Santi, nelle fabbriche e negli stabilimenti italiani esula completamente dall'esame degli strumenti sottopostici, e che, d'altra parte, l'onorevole Santi ha molti mezzi a disposizione per invitare il Parlamento ad occuparsene diffusamente ed in sede opportuna (*Applausi*).

SANTI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Onorevole Vedovato, avevo sostenuto la necessità che per dare applicazione a questi principi occorressero delle norme legislative particolari. Mi pare che l'onorevole Vedovato abbia detto che i principi della Convenzione vengono assorbiti automaticamente nel nostro ordinamento legislativo interno.

Ma, se le cose stanno così, perché si afferma che i lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro ogni discriminazione, particolarmente per quanto riguarda le assunzioni e i licenziamenti? Qui non si pone nessuna sanzione per coloro che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

violano questi diritti sindacali che sono largamente affermati.

VEDOVATO. Ma questa è un'altra questione: non si tratta del collegamento con la convenzione.

SANTI. A parte il collegamento formale con la convenzione, a me pare che in sede politica sia legittimo domandare al Governo, che ci chiede di ratificare una convenzione che contiene i principi affermati, di emanare talune norme che rendano concreti questi principi. Perché, se da una parte si afferma che nessuno ha il diritto di fare discriminazioni e poi non vi è nessuna sanzione per i datori di lavoro che violino la convenzione che diventa parte dell'ordinamento, noi ci troviamo al punto di prima.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, per il relatore l'onorevole Anfuso.

ANFUSO. Mi compiaccio per l'accordo che esiste fra l'onorevole Santi e l'onorevole Vedovato, i quali, nonostante il loro formale dissenso, concordano nel votare la ratifica; ed è quanto lo stesso relatore ha chiesto.

Il concetto che anima la relazione è questo: la Costituzione proclama i principi della libertà sindacale e della libertà di contrattazione collettiva; l'attuale forza organizzativa dei sindacati costituisce una garanzia per il rispetto dei principi previsti dalle due convenzioni; di conseguenza, non potendosi prevedere una molto prossima emanazione della legge sindacale generale (ed è quello che il mio gruppo ha sempre deplorato), non resta al Parlamento che ratificare le due convenzioni. Il loro contenuto va messo a confronto con la disciplina costituzionale italiana per la necessaria sintesi; ed è quanto ha detto in sostanza l'onorevole Vedovato.

Mi associo ai rilievi puramente politici dell'onorevole Santi. Pur non essendo io l'autore della relazione, ritengo che quei rilievi politici possano essere presi in considerazione dal Governo.

Per il resto, mi rimetto alla relazione scritta e prego la Camera di votare la ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io vorrei osservare, come l'onorevole Santi, che spesso queste ratifiche costituiscono un atto puramente formale, e così pensavo che sarebbe avvenuto anche per queste convenzioni, se lo stesso onore-

vole Santi, per determinate ragioni, non avesse creduto di sollevare una grossa questione generale.

La questione generale è stata ormai ampiamente dibattuta; l'ora incalza ed io non voglio tornarvi su dal punto di vista giuridico, anche se la tentazione potrebbe essere grande. L'onorevole Santi ha posto dei problemi e dei quesiti; l'onorevole Vedovato ha risposto da par suo sotto il profilo giuridico. Do quindi per scontata la questione, nel senso che l'atto internazionale comporta sempre, accanto all'obbligo assunto internazionalmente, anche quello, dal punto di vista del diritto interno di recepire nel proprio ordinamento ed eventualmente emanare tutte le norme che di quell'impegno internazionale assicurino l'applicazione.

A questo punto resta un problema politico e sindacale: politico e sindacale che l'onorevole Santi ha svolto ampiamente con larghi riferimenti e che il rappresentante del Governo solo a questo banco non può che accogliere nel senso di rappresentare le sue osservazioni all'amministrazione competente e particolarmente al Ministero del lavoro.

Sarà questo un dovere a me particolarmente gradito, ma penso che ad ogni modo ai fini della causa dei lavoratori, cui tutti siamo ugualmente dedicati, la ratifica di questa convenzione aggiunga qualcosa, non tolga. Per questo il Governo, associandosi alle conclusioni del relatore, che ringrazia, ed anche alle considerazioni dell'onorevole Santi, si augura che più largo possibile sia il consenso della Camera intorno alla ratifica dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

— Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948;

— Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni stesse.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

Come la Camera ricorda, resta da esaminare il seguente articolo 15-bis presentato dagli onorevoli Sciorilli Borrelli e Corbi:

« Sono abolite tutte le prestazioni in natura che si esigono su fondi già compresi entro territori comunque e sotto qualsiasi forma concessi in feudo.

La prova contraria potrà essere fornita soltanto mediante la esibizione del titolo originale della prestazione in natura, che riconosca l'allodialità del fondo gravato dalla prestazione medesima.

Detta disposizione si applica anche ai casi che, all'entrata in vigore della presente legge, non siano stati già definiti con sentenza passata in giudicato o con arbitrato omologato ».

L'onorevole Sciorilli Borrelli ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

SCIORILLI BORRELLI. Per comprendere a pieno il contenuto di questo articolo aggiuntivo, 15-bis, bisogna soffermarsi sull'aspetto storico e giuridico della grossa questione che qui viene sollevata. Sarà superfluo notare come i due aspetti del problema si intreccino ed influenzino strettamente tra loro.

È noto come una delle caratteristiche fondamentali del sistema feudale consistesse nei pesi e nelle servitù gravanti sia sulle persone (*corvées*) che sulle terre (terraggi, censi, livelli, decime, ecc.).

La lotta che si svolse contro il vecchio sistema feudale tendeva, tra i suoi principali obiettivi, all'abolizione di queste servitù personali e reali. Questo processo si svolse in mezzo a molte difficoltà e resistenze e spesso i residui feudali furono spazzati via

lentamente e non in maniera completa. I più resistenti e i più duri a morire sono stati i pesi in natura gravanti sui fondi. Anche di recente il Cipolla ha giustamente messo in rilievo come questi pesi trovassero la loro origine e affondassero le proprie radici nella stessa struttura ed organizzazione della società medievale, nella quale la moneta veniva esclusa da molti rapporti economici, quali, appunto, le numerosissime prestazioni unilaterali in natura dovute dai contadini ai loro signori (censi) « Chiunque studi i documenti di quei secoli — egli scrive — resta colpito dal numero elevato di obbligazioni convenute e saldate in natura. Questi casi si riferiscono, generalmente, a "pagamenti unilaterali" e cioè soprattutto a canoni feudali e curtensi pagati da contadini o da altro genere di dipendenti ai loro signori » (Moneta e Civiltà mediterranea — Venezia, 1957, pag. 13).

La « grande paura » che invase la Francia all'inizio della rivoluzione dell'89 aveva, come suo fine principale, l'abbattimento di questo odioso sistema feudale nelle campagne. Dopo essersi soffermato sulla presa della Bastiglia (14 luglio 1789), Albert Mathiez così descrive questo episodio nella sua celebre storia della rivoluzione francese: « F se i borghesi s'armavano d'ogni parte e prendevano arditamente le redini dell'amministrazione locale, come sarebbero restati passivi i contadini? La rivolta di Parigi e delle città mise anche a loro le armi in mano. Diedero di piglio ai loro fucili da caccia, alle falci, alle forche, ai bastoni e, mossi da un sicuro istinto, s'ammassarono al suono della campana a martello attorno ai castelli dei loro padroni. Reclamarono che si consegnassero loro le vecchie carte in virtù delle quali costoro percepivano gli innumerevoli diritti feudali, e bruciarono nei cortili le maledette pergamene » (Vol. I, pag. 81, ed. Corticelli, 1933).

Con questo articolo aggiuntivo alla legge di riforma dei patti agrari anche noi, onorevoli colleghi, chiediamo che i contadini italiani, specialmente del Mezzogiorno, vengano finalmente sgravati degli « innumerevoli diritti feudali » che pesano ancora sulle terre da loro possedute e lavorate. Sembrerà strano e addirittura inverosimile che nel momento attuale, così ricco di straordinari progressi scientifici e di profonde trasformazioni sociali, si debba stare ancora a discutere dell'abolizione di gravami che appartengono a sistemi ormai tanto lontani nel tempo e che dovrebbero essere stati, perciò,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

definitivamente superati e cancellati. « È infatti — scrive lo storico inglese Hilton — uno dei caratteri che più stupisce della decadenza della società medievale il suo prolungarsi per una durata che sembra quasi inconcepibile a noi, abituati ad un ritmo molto più rapido di accrescimento e di deperimento ».

Non sarà inutile ricordare come l'assemblea costituente francese, con i famosi provvedimenti presi nell'agosto 1789 per venire incontro ai desideri dei contadini, si fermò a mezza strada. Infatti venivano distinte due parti nel sistema feudale: tutto ciò che pesava sulle persone veniva soppresso senz'altro e senza residui; tutto ciò, invece, che pesava sulla terra era dichiarato soggetto a riscatto. « Si liberavano gli individui, nota sinteticamente Mathiez, ma restava gravata la terra ». Anche i Napoleonidi, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, nei provvedimenti eversivi della feudalità presi nel primo decennio dell'800, allorché furono alla testa del regno del Mezzogiorno, si fermarono a mezza strada, in quanto, mentre furono sopprese tutte le prestazioni feudali di carattere personale, le prestazioni fondiari o territoriali, invece, venivano trasformate in censi riservativi e sottoposti a commutazione in danaro. Lo stesso accadde in altre regioni d'Italia.

Si comprende come i provvedimenti presi nell'89 in Francia dovessero lasciare i contadini scontenti, delusi e con la bocca amara. Notava al riguardo il Doniol: « Le forme feudali scomparivano, ma gli effetti pratici del feudalesimo avrebbero resistito lungo tempo ancora, perdurando per la difficoltà di sottrarsi a loro: si difendevano così gli interessi dei signori senza venir meno in apparenza agli impegni solenni del 4 agosto ». Ciò spiega perché in Francia la resistenza dei contadini durò ancora per tre anni: essi volevano l'abolizione completa del sistema feudale che gravava ancora sulle loro spalle e sulle terre che faticosamente, essi e i loro avi, avevano lavorate e trasformate nel corso di secoli e di intere generazioni. Così conclude questo fondamentale capitolo della sua storia il Mathiez: « L'abolizione totale degli ultimi diritti feudali non si opererà che progressivamente, con i voti della Legislativa, dopo la dichiarazione di guerra all'Austria e la caduta del trono, e con i voti della convenzione, dopo la disfatta della Gironda » (*idem*, p. 93).

E, infatti, in virtù delle leggi 25 agosto 1792 e 17 luglio 1793 furono abolite, senza indennità, tutte le rendite feudali. In tal

modo, nel corso dello sviluppo della rivoluzione francese, veniva condotta a termine la lotta contro il sistema feudale e le persone e le terre venivano sgravate, senza residui e senza indennità, di tutti i pesi e di tutte le servitù. Lo stesso accadde, in altre nazioni, con le moderne rivoluzioni borghesi.

È noto, invece, come in Italia non fu condotta sino in fondo e sino alle sue ultime e logiche conseguenze la rivoluzione borghese, che aveva tutto l'interesse, per il suo stesso sviluppo e per i principi medesimi ai quali si ispirava, a rendere completamente libere persone e terre di tutti i gravami di natura feudale. Questo ci mostra la posizione più arretrata in cui si fermò l'Italia nell'opera di distruzione del vecchio sistema feudale, restando così handicappata rispetto ad altre nazioni nelle quali era stata condotta a termine la rivoluzione borghese. Per riparare a questo stato di cose abbiamo presentato il nostro emendamento.

Questa situazione di inferiorità venne a manifestarsi, in maniera ancora più rilevante, proprio nel mezzogiorno d'Italia. Qui, come abbiamo visto, assunsero una particolare importanza la legge 2 agosto 1806, il decreto 21 giugno 1808 e il regolamento 17 gennaio 1810, emanati da Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Essi, con questi provvedimenti, si fermarono al punto iniziale da cui aveva preso le mosse la costituzione al principio della rivoluzione francese; ma, sia pure con questa grave limitazione, dette leggi rappresentarono pur sempre un notevole passo avanti nell'opera di eversione della feudalità nelle province meridionali. Il guaio maggiore, poi, fu che gli interessati fecero ogni sforzo per eludere e annullare questi provvedimenti. Con la legge fondamentale del 2 agosto 1806 fu abolita la feudalità con tutte le prestazioni personali, ma vennero conservate (a differenza di quanto accadde in Francia) tutte le prestazioni territoriali di origine feudale così in derrate, con il carattere di censi riservativi da potersi sempre riscattare (articoli 12 e 19). Per le prestazioni territoriali si attuava così una doppia conversione: si stabiliva, anzitutto, che le prestazioni feudali non personali venivano tramutate in censo riservativo; e il censo riservativo, in secondo luogo, veniva ad assumere il carattere di mero credito e non di peso gravante sulla terra, come accadeva per le precedenti prestazioni territoriali di natura feudale. Queste ultime, in tal modo, venivano a trasformarsi in un semplice diritto di credito a riscuotere il censo da parte dell'ex feudatario, che perdeva

così il diritto di devoluzione del fondo per mancato pagamento, dato che non si trattava più di un onere reale gravante sul fondo stesso ma di un semplice debito personale.

« Lo scopo della legge — afferma un'importante sentenza della cassazione di Napoli del 26 aprile 1900 — fu di favorire l'agricoltura sciogliendo i fondi da ogni vincolo di prestazioni in natura, spesso sproporzionati al prodotto del fondo, nel qual caso la partecipazione del creditore toglieva al colono la spinta ad aumentare la produttività del suolo ». E così conclude la sentenza della cassazione napoletana di oltre mezzo secolo fa: « La riforma più audace presso di noi per il suo carattere sociale fu quella per cui furono dichiarati proprietari i coloni inamovibili, salvo il pagamento di un annuo canone, equiparato a censo riservativo. Coloni perpetui furono dichiarati tutti quelli che si trovavano da dieci anni nel possesso del fondo e non avevano contro di sé un titolo di enfiteusi o di locazione ».

Quest'ultima osservazione ci introduce nel cuore dell'aspetto giuridico della questione, connesso strettamente, come dicevamo, all'aspetto storico.

Durante tutto il secolo scorso e la prima metà di questo, gli eredi e gli aventi causa dei feudatari hanno messo tutto il loro impegno e sono ricorsi a tutte le scappatoie per dimostrare che i terraggi che ancora oggi essi riscuotono sono di natura enfiteutica e non di origine feudale. Infatti, nella legislazione eversiva della feudalità nell'Italia meridionale e in altre regioni, venivano sottratti alla disciplina della commutazione soltanto i canoni enfiteutici gravanti su proprietà privata. Così l'articolo 5 del decreto 21 giugno 1808, sopra citato, stabiliva a riguardo: « Si considerano di carattere enfiteutico, e perciò sottratte all'obbligo della commutazione, quelle sole rendite e prestazioni nascenti da pubbliche scritture esclusa ogni altra prova di equipollenza ».

Ora, trattando dell'onere della prova, il collega Corbi ed io ci siamo ispirati a questi stessi principi nel secondo comma di questo nostro articolo aggiuntivo 15-bis, che stabilisce: « La prova contraria (alla natura feudale della prestazione) potrà essere fornita soltanto mediante la esibizione del titolo originale della prestazione in natura che riconosce l'allodialità del fondo gravato dalla prestazione medesima ».

Questa formulazione tiene conto, storicamente e concretamente, della via seguita e delle arti escogitate dai successori dei feuda-

tari per eludere la legge. Qui è il nocciolo della questione, questo è il punto di raccordo tra l'aspetto storico e quello giuridico dello intricato problema. Ciò è stato visto chiaramente e senza equivoci dai più profondi studiosi della materia. « Soppressi i gravami feudali, si dissimulavano i feudi sotto le apparenze di contratti di enfiteusi »: così lapidariamente sintetizza lo stato delle cose il Carriota-Ferrara nel suo recente trattato sulla enfiteusi. E nella sua opera su Chiesa e Stato in Italia lo Jemolo, di rincalzo, aggiunge: « Le decime, soppresse dalla legge 14 luglio 1887, furono risuscitate dalla giurisprudenza, nel senso che dal 1922 in poi non si presentò ecclesiastico a reclamare un diritto di decima senza che i tribunali ritenessero che questa decima non fosse una decima sacramentale, soppressa nel 1887, ma il frutto di una misteriosa ed inafferrabile concessione enfiteutica, che doveva continuare a produrre i suoi effetti ».

Ora, con il secondo comma del nostro articolo aggiuntivo, noi, richiamandoci alla migliore tradizione legislativa e giurisprudenziale, vogliamo appunto fornire un canone sicuro di interpretazione e un criterio certo di giudizio alla magistratura, in procedimenti che si presentano spesso con carattere di grande complessità ed incertezza per la loro stessa natura.

Non è che noi neghiamo che una parte delle prestazioni in natura oggi esistenti siano di origine enfiteutica o derivanti da un contratto di natura privata su terra allodiale. Ma quello che contestiamo, sulla base certa della storia e dello sviluppo economico-sociale dell'Italia, specialmente meridionale, è che questa situazione costituisca la regola. Decisamente affermiamo che la grande maggioranza di queste prestazioni in natura sono di origine feudale. Di qui la presunzione, sia pure *iuris tantum*, contenuta nel primo comma del nostro articolo aggiuntivo: « Sono abolite tutte le prestazioni in natura che si esigono su fondi già compresi entro territori comunque e sotto qualsiasi forma concessi in feudo ».

A sostegno della giustezza della nostra impostazione conviene anche riportare, ampiamente, le osservazioni fatte a riguardo da uno dei più noti studiosi della materia, il Trifone. In un saggio pubblicato nel 1948 il Trifone sostenne che, essendo i tre quarti dei comuni del regno del sud soggetti alla giurisdizione feudale, la proprietà privata poteva esistere solo nell'altro quarto, che era sotto la diretta amministrazione del sovrano. Ma di questo quarto « le persone e gli enti ecclesiastici

possedevano quasi due terzi e solo un terzo, cioè un dodicesimo dell'intero territorio dello Stato, era nelle mani dei comuni e dei privati». Inoltre — prosegue sempre il Trifone — delle terre private «tolte quelle gravate dal vincolo fidecommissario e quelle appartenenti a monti di famiglia ed altri istituti del genere, restava assai poco; distribuito in appezzamenti di pochi tomoli ed anche di frazioni di tomoli costituiva tutta la ricchezza dei rustici, dell'artigianato e della piccola borghesia». Questa ridottissima proprietà privata sarebbe stata nella massima parte gravata da varie servitù, censi, decime ed altre prestazioni.

Qualche altro studioso — per esempio il Ricchioni — ha ritenuto di recente di poter contraddire questi risultati delle ricerche del Trifone sia sotto l'aspetto giuridico, sostenendo che anche nell'ambito dei feudi potesse esistere una estesa proprietà privata, che sotto l'aspetto numerico e territoriale della distribuzione della proprietà tra le diverse classi sociali. Ora non è che tutte le conclusioni del Trifone vadano prese per oro colato, specialmente trattandosi di un terreno ancora incerto e non sufficientemente esplorato. Ma l'importante è di riconoscere la grande estensione e persistenza del fenomeno feudale nell'Italia meridionale, senza soffermarsi su particolari, senza dubbio assai importanti, ma che non possono modificare il quadro d'insieme della situazione. Ciò hanno visto chiaramente due giovani studiosi del problema: Pasquale Villani e Rosario Villari. Il primo, pur non negando che alcune delle critiche avanzate dal Ricchioni alle tesi del Trifone possano aver un certo fondamento, non può fare a meno di rilevare che «le conclusioni del Ricchioni riguardanti l'incidenza di censi e livelli sembrano troppo ottimistiche» e derivano, probabilmente, «dalla sopravvalutazione della piccola proprietà contadina, che è già evidente negli studi del Ricchioni sui catasti onciari». Mentre il Villari sottolinea il fatto che «la reale trasformazione dell'economia agraria meridionale nella seconda metà del Settecento derivava dallo sfruttamento sempre più grande del lavoro contadino, dal mantenimento di un livello estremamente basso di consumo nelle popolazioni agricole». Tra questi mezzi di sfruttamento dei contadini egli non trascura di ricordare i censi, i livelli, le decime e i terraggi di ogni genere gravanti sui lavoratori della campagna.

Alla commutazione di queste prestazioni in natura, provvide, dopo l'unificazione d'Italia, la legge fondamentale dell'8 giugno 1873, n. 1389. Questa rendeva obbligatoria la com-

mutazione «in una rendita annuale di denaro di tutte le prestazioni di qualsiasi qualità e natura contemplata nelle leggi eversive della feudalità» (articolo 1). Anche con questa legge «rimanevano salve ed impregiudicate le disposizioni del codice civile intorno all'enfiteusi e alle rendite perpetue» (articolo 3). Con la successiva legge del 29 dicembre 1887 fu prorogato a tutto il 31 dicembre 1890 il termine massimo per la commutazione, che, come ha riconosciuto ripetutamente la giurisprudenza, deve aver luogo sulla base del valore monetario delle derrate in quei tempi.

Questa è una delle non ultime cause della resistenza di coloro che percepiscono detti terraggi ad addivenire ad una commutazione in denaro.

Nè va dimenticato come, nello stesso anno 1887, venne emanata un'altra legge, quella del 14 luglio, n. 4727, che aveva un significato molto più comprensivo di quella del dicembre dello stesso anno. Con questa legge, infatti, oltreché procedere all'abolizione delle decime sacramentali, si ordinava anche la commutazione obbligatoria «di tutte le altre prestazioni fondiari perpetue» consistenti in quote di frutti. Questa legge, quindi, aveva una portata molto più ampia ed un raggio di azione molto più esteso rispetto alle due leggi del 1873 e del dicembre 1887, che riguardavano, più specificamente, le prestazioni ex feudali delle province napoletane. Ma, purtroppo, queste leggi trovarono scarsa applicazione e, non di rado, andarono a naufragare nelle secche di lunghi, costosi e complicati giudizi.

Talché la situazione odierna è che decine e decine di migliaia di famiglie contadine sono ancora gravate da queste prestazioni territoriali, mentre sono tuttavia in corso liti che mettono centinaia e centinaia di contadini contro uno o pochi percettori di detti censi, turbando gravemente la vita di interi paesi.

Con questo nostro articolo aggiuntivo, onorevoli colleghi, si mira a porre termine a questo stato di cose, contrassegnato da incertezze, confusioni e malumore, garantendo la certezza del diritto e ridonando serenità alla vita delle nostre campagne.

Ne sarà inutile, infine, sottolineare il fatto come molti feudatari, anche volendo, non potevano e talora non possono addivenire a questa commutazione, trattandosi di prestazioni gravanti su fondi usurpati al demanio comunale. Anche qui, per rendersi conto dell'imponenza del fenomeno, basti ricordare

che, all'inizio dell'800, si trovavano pendenti nel Mezzogiorno circa 30 mila procedimenti tra feudatari e comuni che rivendicavano il possesso del proprio demanio, di cui erano stati abbondantemente spogliati nel corso dei secoli.

Qui trova un ulteriore ragione di appoggio la disposizione contenuta nel primo comma del nostro emendamento aggiuntivo.

L'ambito di applicazione della legge stessa è fissato nel terzo ed ultimo comma dell'articolo 15-bis che stabilisce: « Detta disposizione si applica anche ai casi che, all'entrata in vigore della presente legge, non siano stati già definiti con sentenza passata in giudicato o con arbitrato omologato ».

Leopoldo Franchetti, prendendo la parola in quest'aula nel 1883 per illustrare un'interpellanza « sulle condizioni dei lavoratori agricoli », osservava: « Ora, in Italia, lo Stato dal 1860 in poi ha fatto quasi interamente astrazione dalla classe dei contadini. Dal 1860 ad ora la Camera italiana ha quasi del tutto perso di vista le classi agricole, ed a questa dimenticanza hanno partecipato tutti i partiti, compreso quello che, per il suo istituto, avrebbe dovuto invece sollevare tale questione. Voglio dire l'estrema sinistra ». E così continuava: « Lo Stato italiano si fa autore e complice di vere e proprie spogliazioni a danno delle classi povere nelle campagne. Lo Stato italiano ha molte ingiustizie da riparare verso la classe agricola ».

Sappia la nostra Camera con questa legge di riforma dei contratti agrari, accogliendo la rivendicazione contenuta nell'articolo 15-bis, rendere giustizia ai contadini italiani e specialmente a quelli del Mezzogiorno.

Ella, onorevole Germani, che è il relatore di questa legge, ebbe a scrivere sul *Nuovo digesto italiano*, proprio a proposito di queste prestazioni fondiari: « Ma quando questa funzione (la funzione economica e sociale da parte del proprietario) manchi, la prestazione in natura, particolarmente quella per quota, viene a costituire di regola « un onere dannoso » per le parti interessate e per l'intera economia nazionale. Questo vale in modo speciale per le prestazioni perpetue, le quali non solo implicano difficoltà e impedimenti nella circolazione dei beni, ma rispondono a sistemi sociali, politici, economici superati. Se ciò vale in genere per tutte le prestazioni, risulta poi di particolare evidenza nelle prestazioni perpetue in natura, nelle quali anzi la situazione è proprio l'opposto: il creditore è in genere un puro creditore estraneo alla viva gestione del fondo, mentre il debitore trova nell'onere che

lo grava e continuerà a gravarlo una remora ad apportare al fondo gli opportuni miglioramenti ed a incrementare la produzione ».

L'onorevole Germani, relatore per la maggioranza, adopera quasi le identiche espressioni, nella sua relazione, trattando dell'abolizione di regalie e donativi. Siccome il nostro articolo aggiuntivo, per quanto riguarda la *sedes materiae*, segue proprio l'articolo 15, che stabilisce l'abolizione di prestazioni gratuite, onoranze, regalie, ecc. non sarà inutile richiamare questa parte della relazione di maggioranza, stesa dai colleghi Germani e Gozzi.

« Infine — si legge in essa — per esaurire la trattazione delle norme generali, si rileva che il progetto conferma il divieto delle cosiddette prestazioni gratuite, variamente denominate e di vario contenuto, da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono parziario, che si considerano residui di forme sociali superate e non più consone alla nuova struttura sociale e giuridica dei rapporti » (pagina 8 della relazione di maggioranza).

Collega Germani, spesso i contadini italiani sono rimasti amareggiati e delusi nel constatare la profonda discrepanza tra le parole e i fatti da parte della nostra classe dirigente.

Cerchiamo, perciò, onorevoli colleghi, in una leale e perfetta corrispondenza tra i buoni propositi espressi e le realizzazioni legislative, di infondere rinnovata fiducia ai nostri lavoratori delle campagne nel nuovo Stato italiano, democratico e repubblicano.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non posso non sollevare una questione di carattere preliminare, e cioè che l'argomento trattato testé dall'onorevole Sciorilli Borrelli è estraneo al contenuto di questa legge. L'onorevole collega che ha proposto l'emendamento aggiuntivo si riferiva alle prestazioni perpetue: quindi, a prestazioni aventi carattere reale che sono estranee all'argomento che forma oggetto del provvedimento in esame. Noi abbiamo già stabilito che questa legge si riferisce ai rapporti di affitto di fondi rustici, di mezzadria e colonia parziaria, mentre sono stati aggiunti, con l'approvazione dell'emendamento Miceli, anche i rapporti di compartecipazione. Invece, l'emendamento Sciorilli Borrelli riguarda le prestazioni perpetue, che vanno al di là di questi contratti.

Pertanto, ritengo che non sia questa la sede per discutere tale materia, che d'altra parte riveste grande importanza e dovrebbe

essere oggetto di un provvedimento *ad hoc*. Sono perciò contrario che si discuta questo argomento.

PRESIDENTE. Ritengo che l'eccezione di improponibilità mossa dall'onorevole relatore per la maggioranza non sia fondata, perché l'argomento è quello che forma oggetto dell'articolo 15.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, noi abbiamo già votato nell'articolo 1 il principio che la legge si riferisce ai contratti di affitto rustici, ai contratti di mezzadria e di colonia parziaria ed ai rapporti di compartecipazione. Ora, queste prestazioni in natura, come ha detto lo stesso presentatore dell'emendamento, non sono dovute in base a questi contratti; siamo, pertanto, al di fuori della legge ed il collegamento che si vuol fare è puramente casuale.

PRESIDENTE. In questi casi, quando la maggioranza della Camera si è persuasa che un emendamento non può essere inserito nella legge che si discute, vi è un sistema decisivo per ottenere tale scopo: quello di votare contro l'emendamento stesso.

In questo caso la Camera ha deliberato di discutere in aula l'articolo 15; l'articolo 15-*bis* amplia, come tutti gli emendamenti aggiuntivi, l'articolo 15. Ritengo, ripeto, che sia più opportuno porre in votazione l'emendamento, in quanto, se vi è una maggioranza contraria alla sostanza dell'emendamento stesso, la Camera respingerà l'articolo aggiuntivo; se questa maggioranza non vi è, evidentemente anche l'eccezione di improponibilità sarebbe respinta.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, sono dell'opinione che la materia contemplata dall'articolo 15-*bis* sia estranea agli argomenti che sono propri di questa legge. Infatti queste prestazioni non derivano da rapporti contrattuali: la loro origine è del tutto diversa; tanto è vero che si tratta di oneri perpetui di natura reale. Non vedo perché dobbiamo discutere di questo argomento in questa sede. Se mi permette, signor Presidente, è giusto quello che ella dice, cioè che si può votare l'emendamento; ma non mi parrebbe opportuno far risolvere in questo momento tale questione, di cui non si disconosce l'importanza, perché nel caso in cui l'articolo fosse bocciato, è

chiaro che sarebbe precluso l'esame di questo argomento almeno per un certo periodo di tempo. Ecco perché vorrei risolvere questo problema appellandomi alla buona volontà dell'onorevole Sciorilli Borrelli, firmatario dell'emendamento, il quale, accantonando questo articolo 15-*bis*, ci permetterebbe di compiere una valutazione più approfondita del problema, senza che questo venga pregiudicato da una votazione la quale potrebbe irrimediabilmente negare la validità dei principi affermati nell'articolo 15-*bis*.

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIORILLI BORRELLI. Desidero anzitutto rilevare che per ragioni di opportunità, poiché vi è stato un comune impegno di approvare subito la legge, mi sono limitato ad un sintetico svolgimento dell'emendamento: evidentemente, con quella breve illustrazione dell'articolo 15-*bis*, non potevo fare un approfondito esame della questione, né tanto meno prevedere l'eccezione sollevata dall'onorevole Germani.

Noi ci troviamo in una situazione che credo l'onorevole Presidente abbia felicemente intuito. È, sì, vero quello che afferma l'onorevole Germani, e cioè che questa legge si riferisce ai contratti di mezzadria, di colonia, di affittanza, tanto è vero che la compartecipazione è oggetto di una trattazione a parte, ma la Camera si renderà anche conto che, poiché queste prestazioni derivano, più che da contratti attuali, da situazioni risalenti al mondo feudale, esse non troveranno mai il loro incasellamento in alcun tipo di contratto. Si tratta, infatti, di prestazioni di natura unilaterale tipiche del mondo feudale, cioè quando non esisteva la moneta come mezzo di scambio e perciò vigevano i censi, i livelli, le decime. Mentre la compartecipazione e la stessa enfiteusi potranno trovar posto in altri tipi di contratto, queste prestazioni in natura, che hanno valore storico e retrospettivo, non troveranno mai collocamento. A me sembrava che proprio alla fine della parte generale riguardante i contratti agrari fosse necessario stabilire quest'obbligo dell'abolizione. Onorevole Germani, ella conosce questa materia più di me e sa che queste prestazioni feudali gravano anche su mezzadri, coloni, coltivatori diretti, che in qualche caso sono proprietari del fondo ed in altri casi possessori. Siamo quindi in presenza di situazioni le più diverse, quali si sono venute determinando nel corso dei secoli. Perciò dicevo: come ieri abbiamo abolito le regalie

e le onoranze, molte delle quali non si può dire facessero parte di contratti ben determinati aventi un *nomen iuris*, altrettanto facciamo nel caso presente.

Per questi motivi insisto sulla votazione, perché questa è la sede in cui la questione va affrontata.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, insisto sulla eccezione di improponibilità.

PRESIDENTE. Confermo che l'emendamento è proponibile e pertanto lo metterò in votazione.

AGRIMI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Dichiaro che il gruppo democristiano voterà contro l'inserimento di questo articolo nel provvedimento in esame, pur non nascondendosi la fondatezza della questione sollevata dall'onorevole Sciorilli Borrelli, questione che però va risolta nella sede adatta con una norma più completa, perché mi pare che la dizione, soprattutto del primo comma, possa ingenerare difficoltà interpretative che procurerebbero gravi intralci in sede di applicazione.

PRESIDENTE. Voteremo ora sull'articolo aggiuntivo 15-bis Sciorilli Borrelli.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo lo scrutinio segreto. (*Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo 15-bis, proposto dagli onorevoli Sciorilli Borrelli e Corbi:

« Sono abolite tutte le prestazioni in natura che si esigono su fondi già compresi entro territori comunque e sotto qualsiasi forma concessi in feudo.

La prova contraria potrà essere fornita soltanto mediante la esibizione del titolo originale della prestazione in natura, che riconosca l'allodialità del fondo gravato dalla prestazione medesima.

Detta disposizione si applica anche ai casi che, all'entrata in vigore della presente legge, non siano stati già definiti con sentenza passata in giudicato o con arbitrato omologato ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nella discussione del provvedimento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Sino all'attuazione delle norme di riforma fondiaria generale, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione di enfiteusi di fondi concessi in mezzadria, in colonia parziaria, ovvero in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, il colono parziario o l'affittuario può, a parità di condizioni, esercitare il diritto di prelazione, purché siano scorsi almeno sei anni dall'inizio del contratto ivi compresi quelli trascorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del comma precedente sono preferiti, nell'ordine, i coeredi di cui all'articolo 732 del Codice civile, i discendenti in linea retta del proprietario e i comproprietari del fondo.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità.

La prelazione, inoltre, non è consentita a favore del mezzadro, colono o affittuario coltivatore diretto che sia proprietario o enfiteuta di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta non è presente: si intende che abbia rinunciato a svolgere il suo emendamento interamente soppressivo.

L'onorevole Daniele ha proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« Nel caso di vendita volontaria, ad estranei e per la stessa destinazione di un fondo rustico, l'affittuario, il mezzadro o il colono, il cui contratto abbia avuto inizio da almeno quattro anni, ha diritto di preferenza per l'acquisto a parità di condizioni. Ove non fosse stato interpellato o non gli fosse stato offerto il modo di partecipare regolarmente alle trattative, egli può chiedere al giudice, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita del fondo, un indennizzo in ogni caso non superiore al 10 per cento dell'importo effettivo della vendita o, nel caso che

questo non fosse certo, del valore definitivamente accertato ai fini del pagamento delle imposte sul trasferimento della proprietà.

L'acquirente del fondo è solidale con il venditore, nel caso che questi non abbia i mezzi per il pagamento dell'indennizzo ».

« *Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18 e 19* ».

L'onorevole Daniele ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

DANIELE, *Relatore di minoranza*. Il diritto di prelazione, che rappresenta una delle parti spettacolari della legge di riforma dei patti agrari e che tante speranze ha fatto sorgere nella categoria dei conduttori dei fondi, non costituisce in effetti una novità.

Infatti nel 1923, proprio in quest'aula, si è parlato proprio del diritto di prelazione, che era contenuto in una proposta di legge di riforma agraria presentata ad iniziativa del partito popolare italiano di quel tempo, e la discussione fu molto lunga e molto dettagliata, ma in definitiva si vide che, mentre la maggior parte dei deputati erano anche allora favorevoli al principio sulla prelazione, i pareri erano invece diversissimi, anche tra autorevoli esponenti dei partiti di sinistra, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista pratico, circa la procedura da seguire per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto. Finalmente la discussione fu chiusa, quando si raggiunse l'accordo su una proposta presentata dal più autorevole esponente parlamentare del partito popolare, l'onorevole Meda, proposta concretatasi in un articolo che sanciva sì il diritto alla prelazione, ma demandava alla discrezione della magistratura o ad un regolamento successivo ogni decisione sul modo come tale diritto dovesse essere esercitato.

Penso che anche attualmente la disparità di pareri sulla prelazione non verta tanto sul principio, quanto sulla articolazione che ad esso è stata data, ed altresì, oltre a non costituire una novità, la prelazione non costituisce, almeno secondo il mio modo di vedere, neanche una cosa molto importante, perché con gli articoli in esame non si fa che rendere obbligatorio quello che in sostanza già praticamente si verifica nella maggior parte dei casi. Bisogna infatti tener presente che, perché il diritto di prelazione possa essere esercitato, occorre che si verifichino quattro condizioni e cioè: 1°) che il proprietario abbia volontà di vendere il fondo; 2°) che la proprietà si adatti ad essere venduta in piccole quote ai conduttori; 3°) che il conduttore

voglia acquistare e 4°) che il conduttore abbia i mezzi per fare tale operazione.

Ora, la concomitanza di queste quattro condizioni è evidentemente molto difficile, soprattutto se sono vere quelle condizioni di continuo immiserimento delle categorie conduttrici con cui diversi settori di questa Camera giustificano questa riforma dei contratti agrari, ma, quando ciò avviene, in effetti, nel 99 per cento dei casi, il passaggio del fondo dal proprietario al colono, al mezzadro o all'affittuario coltivatore, avviene senz'altro per la convenienza che entrambe le parti hanno ad effettuare l'operazione.

La disposizione, dunque, dovrebbe servire soltanto per quei pochissimi casi (e certo ve ne sono) in cui il proprietario, per partito preso o per odio verso il conduttore, fa tutto alla chetichella, svolge le trattative e stipula l'atto di vendita con una terza persona dinanzi al notaio, per cui da un momento all'altro il colono, il mezzadro, l'affittuario fanno di avere cambiato padrone. Ciò certamente non è bello e pertanto, se si potesse trovare il modo di conciliare l'una e l'altra esigenza, non avrei certamente niente da ridire, mentre trovo più che criticabile la diversa impostazione che è stata data al nuovo principio giuridico ed al modo come esso è stato formulato, perché in sostanza noi ci troviamo ora nelle stesse condizioni in cui si trovarono nel 1923 i legislatori che hanno trattato lo stesso argomento. In primo luogo, infatti si riscontra che per l'esercizio del diritto di prelazione sono stati stabiliti dei termini che sono diversamente calcolati nel testo della Commissione ed in quello governativo, ma senza scendere all'esame dettagliato di essi, basta pensare quale intralcio porta alla stipula dei contratti l'aver fissato delle scadenze inderogabili che renderebbero sempre molto difficile l'avviamento di trattative con estranei e che molte volte potrebbero riuscire addirittura rovinose per il venditore, quand'egli da un momento all'altro è costretto a vendere o perché ha degli impegni urgenti, che possono essere anche di ore, o quando improvvisamente si verifica l'occasione favorevole di un compratore che gli si presenta facendogli delle offerte ottime, ma pretendendo anche di procedere immediatamente alla stipula, senza lasciar decorrere dei termini che egli non intende rispettare.

Ma ancor più dannoso per il locatore ed il concedente che deve vendere è che, con la procedura abnorme che si vuole imporre, si introduce soltanto per la terra un sistema

di vendita che in effetti per essa non è mai stato e non può essere praticato. Si sa che i terreni normalmente si vendono o in base a un prezzo minimo o in base ad un prezzo massimo: il primo viene preferito specialmente dagli enti con il sistema delle aste, e in base ad esso i diversi richiedenti fanno le diverse offerte, per cui aggiudicatario rimarrà colui che avrà offerto il prezzo più alto, mentre normalmente i privati vendono in base al prezzo massimo, perché incominciano col fare una richiesta che è superiore al valore che essi effettivamente ritengono di poter realizzare sul mercato in modo da poter ricevere le controfferte e quindi regolarle se ed a chi vendere.

Con questa legge, invece, si vuole stabilire che, come avviene per le merci dei grandi magazzini, la terra debba essere venduta a prezzo fisso, perché il proprietario deve preventivamente fissare il prezzo effettivo e notificarlo al conduttore o locatore del fondo, precludendosi così qualunque possibilità per quella elasticità contrattuale che è insita in tutte le compravendite e che io non so comprendere perché debba essere esclusa soltanto per le compravendite dei terreni concessi con contratto agrario, quando poi lo stesso non si verifica per i terreni condotti direttamente o coltivati direttamente.

È strano, poi, che la prelazione così come formulata nella proposta di legge può essere esercitata in tutti i casi dal conduttore e locatore, e cioè anche quando la destinazione successiva del fondo non debba essere quella della coltivazione agraria ma, ad esempio, quella di suolo edificatorio, quella di suolo per l'esercizio di determinate industrie, per l'estrazione di pietre da costruzione, ecc. Effettivamente mi pare non solo eccessivo ma anche contrastante con quelli che sono i principi fondamentali di questa legge di dare tante possibilità di dominio sulla terra altrui a chi potrà anche associarsi a terze persone, a dei veri e propri speculatori per utilizzare eventualmente male od anche per scopi non agricoli l'azienda sulla quale egli avrà esercitato il diritto di prelazione.

Ma quel che è più strano è che con le procedure così complesse, parziali e difettose che sono state proposte non si raggiunge per niente lo scopo che si vuole ottenere, perché mentre ho già detto che normalmente, quando vi è la volontà di vendere da parte del proprietario e la volontà e la possibilità di comprare da parte del conduttore o affittuario, il contratto si fa proprio tra essi, ed i terzi raramente intervengono se eventualmente il proprietario

volesse vendere o allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore ed anche inferiore ad una persona estranea, egli potrà farlo impunemente anche se questa legge sarà approvata.

Se, infatti, come professionista mi fosse richiesto un consiglio sul modo di eludere la prelazione, io già sin da ora potrei benissimo indicare la strada da seguire perché a tale scopo basterà che il proprietario del fondo faccia la prima richiesta all'avente diritto ad un prezzo molto superiore a quello che effettivamente può essere realizzato sul mercato. Ciò può portare a due conseguenze: o il colono o affittuario ha molti mezzi ed ha veramente fame di terra ed allora non saprà farsi i suoi conti e finirà col pagare il prezzo richiesto, e cioè un prezzo superiore a quello che avrebbe potuto realizzare con la libera trattativa; o rinuncerà ad esercitare il suo diritto ed allora il venditore potrà benissimo fare il contratto con una terza persona, perché bisogna tener presente che, potendo la prelazione essere esclusivamente esercitata dai coltivatori diretti, si tratta in questi casi di piccoli appezzamenti, al massimo dell'estensione di un podere nella mezzadria, che per la legge sulla piccola proprietà contadina godono di una esenzione quasi totale dall'imposta di registro in caso di compravendita, e quindi cade l'unica sanzione che potrebbe colpire il proprietario facendo figurare nell'atto un prezzo molto superiore a quello effettivo.

Come rimediare ora a questa impostazione fondamentale errata senza respingere il principio da cui essa viene informata? Secondo alcuni si dovrebbero sopprimere tutti gli articoli riguardanti la prelazione e un emendamento in tal senso è stato presentato dall'onorevole Cuttitta, che fa parte del mio gruppo e che, essendo ora assente perché ammalato, per questo motivo non potrà adeguatamente illustrarlo. Naturalmente, egli avrà avute le sue valide ragioni per giustificare la presentazione del suo emendamento soppressivo, ragioni di cui io non mi nascondo l'importanza e che sono anche condivise, a quanto pare, dai componenti del gruppo liberale. Tuttavia, poiché il concetto al quale mi sono sempre ispirato nell'assumere le mie responsabilità in tutta la discussione di questa legge è stato quello di cercare di contemperare gli interessi di tutte le categorie e, quando possibile, di agevolare le categorie che più hanno bisogno di assistenza giuridica (senza però con questo, come la legge molte volte fa, perseguire inutilmente, direi quasi con la sadica volontà di arrecare del male, le categorie dei concedenti e dei locatori),

penso che anche per la prelazione si potrebbe trovare una strada intermedia. Questa strada è quella che è stata già tracciata nel 1923 dai legislatori che si sono interessati della materia, e cioè fissare tutte le norme che riguardano la prelazione in un solo articolo, in cui si potrebbe stabilire il principio che quando la vendita viene fatta ad estranei, l'affittuario o conduttore abbia diritto ad essere interpellato, abbia diritto a partecipare alle trattative. E basta questo senza scendere in altri dettagli o fissare termini più o meno lunghi, poiché il contratto potrebbe avere bisogno di essere perfezionato in brevissimo tempo e in tal caso sarà cura del proprietario svolgere la procedura più sicura e più celere per adempiere il suo obbligo di interpellare il contadino. Infatti nel mio emendamento è stabilita una penalità a carico del proprietario qualora egli non dimostrerà di avere, prima della stipulazione dell'atto definitivo, interpellato l'affittuario o il colono che già si trova sul fondo.

Penso che in tal modo anche il principio della prelazione potrebbe far parte di questa legge, lasciando poi alla magistratura di formare tutta quella giurisprudenza successiva che servirà a meglio configurare l'istituto e a dare ad esso quei maggiori dettagli che per il momento non è bene includere nella riforma dei contratti agrari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Colitto, Capua e Malagodi hanno proposto di sopprimere l'articolo.

L'onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRARI RICCARDO. Tengo innanzi tutto ad affermare ed a precisare che noi liberali siamo sempre stati favorevoli ad incrementare la piccola proprietà coltivatrice, anche se non ci nascondiamo gli inconvenienti cui un eccessivo frazionamento della proprietà terriera può portare, e anche se siamo convinti che sette milioni di proprietari terrieri in Italia sono troppi, perché finirà con il creare una larga categoria di piccoli proprietari incapaci di guidarsi e di progredire. Ad ogni modo, noi siamo sempre stati favorevoli a tutte le leggi che hanno portato all'incremento della piccola proprietà contadina.

Siamo, invece, contrari al diritto di prelazione previsto dall'articolo in discussione: siamo contrari perché riteniamo che il diritto di prelazione, una volta introdotto nell'ambito di un provvedimento di legge concernente i contratti agrari, menoma indubbiamente il

principio della proprietà che pure è sancito dalla nostra Carta costituzionale.

Prescindendo dalla portata giuridica di questa disposizione, è indubitabile che essa tende a limitare il libero movimento dei beni e che in linea pratica, poi, non è apportatrice di alcuna utilità sociale. Pertanto, questa disposizione assume una portata a sfondo politico chiaramente demagogico ignorando che quello che si vuole realizzare con questo diritto di prelazione si verifica già, spontaneamente, senza bisogno di intaccare il diritto di proprietà. Il naturale intralcio che questo diritto di prelazione porta alla libera circolazione dei beni è aggravato anche dalla regolamentazione che si è voluta dare a questo diritto, regolamentazione lunga e macchinosa in conseguenza della quale se un proprietario si trova nella necessità di vendere (e questo capita molto spesso), non può pervenire alla stipulazione dell'atto di vendita appunto per la defatigante procedura che deve seguire in ordine a questo diritto di prelazione.

Ora, di fronte a questo svantaggio del proprietario e se si tiene presente, come dicevo, che nessun vantaggio pratico deriva al mezzadro, al colono, all'affittuario da questo diritto di prelazione, noi sosteniamo che se non si può escogitare una procedura meno macchinosa e meno lunga, è preferibile senz'altro rinunciare all'istituto della prelazione. Per queste ragioni, noi abbiamo proposto l'emendamento soppressivo dell'articolo 16 e insistiamo perché venga approvato.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 15-bis Sciorilli Borrelli e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Cacciatore, Giovanni Sampietro e Fora hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « purché siano decorsi almeno sei anni », con le parole: « purché siano decorsi almeno due anni ».

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore di minoranza. Il principio che sta alla base dell'istituto della prelazione è molto semplice

e chiaro. Noi intendiamo stabilire che quando una unità di terra entra in circolazione di mercato, questa terra preferibilmente debba andare al coltivatore, a colui che già la lavora. In questo modo, primo, si elimina il reddito capitalistico in senso stretto; secondo, si afferma il principio fondamentale che colui che lavora la terra, che vi dedica ogni sforzo per farla rendere e migliorarla acquisisce un diritto al suo possesso. Ammesso questo principio — che, onorevole Ferrari, ha un grande valore e che non è vero che non significhi nulla e che non porti alcun vantaggio, a causa della « macchinosità » della procedura da ella supposta per ottenere la prelazione — noi affermiamo che esso non dovrebbe essere condizionato da nessuna preventiva presenza del coltivatore sul fondo, se effettivamente vogliamo che egli sia il preferito nell'acquisto di esso. Perché porre la condizione che il coltivatore debba essere sul fondo da due, sei, otto anni, avanti l'esercizio della prelazione? È una condizione che, secondo noi, non ha giustificazione, quando l'aspirante ha le qualifiche secondo il nostro intento.

A questo punto mi si dirà: ma ella stesso nel ripresentare il progetto Segni ha accettato, per il periodo di due anni, codesta specie di franchigia temporale. Ciò è vero, ma in effetti vi fu già una discussione in proposito, nella precedente legislatura; allora noi della sinistra accettammo il periodo del contratto minimo contemplato nella legge in via conciliativa, fra la proposta dei sei anni di alcuni progetti e la nostra proposta di nessun tempo d'attesa.

Il disegno di legge governativo ha portato tale periodo a quattro anni, che è la durata media circa di tutti i contratti, e ha fatto così un passo avanti in senso negativo. La Commissione, portando tale periodo da 4 a 6 anni, ha ulteriormente aggravato la situazione, cosicché l'istituto viene ad essere estremamente limitato. Perché la Commissione ha posto 6 anni? Perché per il contratto di più lunga durata, quello di affittanza, ha stabilito la durata stessa in sei anni.

Ora, non è a questo criterio che si deve ispirare la legge. Che cosa temiamo? Si temono i compratori improvvisati? Si pone un periodo « profilattico » affinché non arrivi colui che, fiutando che si sta vendendo un fondo, possa porsi in condizione di valersi della prelazione? Quando noi fissiamo il « franco » di due anni, chi ha questo intento deve mettersi in moto tre anni prima, perché un anno circa corre per la stipulazione del contratto. Ora, chi è che parte tre anni prima per

avere la probabilità di acquistare un fondo, quando in tre anni il supposto venditore può cambiare idea mille volte, e quando, soprattutto, l'aspirante deve, per condurre poi effettivamente il podere, provvedere alle scorte e ai capitali di esercizio per tutto il complesso della gestione? Nessuno si mette per tale strada, perciò si tratta di un timore inutile.

Un'altra obiezione è stata avanzata contro la nostra tesi, cioè si è detto che sia necessario mettere alla base dell'istituto un « certo » « merito », che il coltivatore acquisterebbe stando sul fondo 4 o 6 anni. È un punto che è già emerso quando abbiamo trattato delle pensioni; allora noi abbiamo affermato che quando un uomo di 69 anni ha dietro di sé 50 anni di lavoro, anche se non ha provveduto al monte pensioni, il merito e quindi il diritto sono già impliciti. Così pure un mezzadro o un fittavolo che è sul fondo da appena due anni, ma che ha dietro alle sue spalle tutta una vita spesa come mezzadro o fittavolo, si è acquistato codesto benedetto merito. Il pericolo che l'aspirante possa essere un giovane che arrivi all'improvviso da un altro campo di lavoro, non è fatto probabile nella nostra agricoltura; non si dà il caso dell'operaio che smette di fare l'operaio per andare a fare il mezzadro, bensì si dà il caso contrario. Può darsi che il mezzadro sia talmente giovane che non abbia ancora dimostrato questo merito; ma se non lo ha dimostrato lui, lo ha dimostrato certamente suo padre, da cui deriva la sua attività. Atteniamoci quindi al principio che il riconoscimento non va tanto all'individuo quanto alla categoria, sia essa mezzadrile sia essa affittuaria, cui il merito rimane sempre.

D'altra parte, lo stesso onorevole Gozzi nella sua proposta di legge ha previsto due anni. Egli è un po' come Saturno: è costretto a mangiarsi continuamente il proprio figlio! Nella relazione scritta sostiene i sei anni, nel progetto due anni. Sta di fatto, in origine, anch'egli ha riconosciuto giusto il termine di due anni. Il progetto ministeriale pone, come già dissi, i quattro anni; più esigente, e direi più ingiusta, è stata la Commissione quando ha spostato il termine a sei anni.

Insisto quindi perché si ritorni a porre il periodo di non applicabilità della prelazione a soli due anni. Credo che la Camera in questo caso possa aderire senza timore di creare guasti o guai maggiori; anzi, se c'è macchinosità, la procedura sarà facilitata dall'aver posto due anni anziché sei.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scarpa, Foghazza, Grifone, Miceli, Capalozza, Rosini,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Marabini, Montanari, Gomez D'Ayala, Villani, Marilli e Massola hanno proposto di aggiungere, in fine del secondo comma, le parole: «e nel caso in cui il trasferimento debba aver luogo a favore di un bracciante, mezzadro, coltivatore diretto il quale non sia proprietario od enfiteuta di altro fondo».

L'onorevole Scarpa ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCARPA Nel 1949, discutendosi la materia dei patti agrari, il nostro gruppo si espresse in senso favorevole al mantenimento della norma relativa al diritto di prelazione. Manteniamo oggi questo atteggiamento e osserviamo, come ha già sottolineato l'onorevole Giovanni Sampietro, che l'attuale testo è peggiore di quello del 1949.

Infatti, il progetto Segni non poneva alcun limite di tempo all'acquisizione del diritto di prelazione, fissato poi dalla Commissione in due anni. Questa volta la Commissione ha ritenuto di portare il limite a sei anni, quasi che il diritto di prelazione dovesse costituire addirittura un premio alla lunga permanenza sul fondo.

Ora, se si vuole effettivamente facilitare al contadino coltivatore l'accesso alla proprietà della terra nella misura più ampia possibile, bisogna eliminare gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo.

Nel progetto del 1949 erano previsti solo pochi limiti all'esercizio del diritto di prelazione a favore degli eredi. Ricordo che l'onorevole Benvenuti propose un emendamento aggiuntivo nel quale si stabiliva una eccezione al diritto di prelazione a danno del mezzadro, affittuario, coltivatore diretto o colono, il quale fosse già enfiteuta di altro fondo, soltanto però nell'ipotesi che la vendita fosse fatta ad un terzo contadino il quale non fosse a sua volta proprietario. Avendo cioè il proprietario due possibilità di vendere il fondo, o al proprio colono il quale però fosse già proprietario o enfiteuta di altro fondo, o ad un estraneo non proprietario, con l'emendamento Benvenuti si veniva a stabilire una eccezione a favore di questo secondo.

La Commissione si dichiarò favorevole e il ministro dell'agricoltura, che era allora l'onorevole Segni, si dichiarò pure d'accordo e l'emendamento Benvenuti fu approvato. La Commissione adesso ripropone il testo del 1949, ma incomprensibilmente mutilato proprio nell'ultima parte, quella essenziale, dell'emendamento Benvenuti, mutilato cioè delle parole: «qualora il trasferimento debba

aver luogo a favore di un coltivatore diretto che non sia proprietario di altro fondo».

Ora, questo tradisce lo spirito e la portata dell'emendamento Benvenuti. Perciò noi proponiamo di ripristinare la norma contenuta in quell'emendamento, il quale costituisce la sola via giusta, giacché l'obiettivo non è già di favorire l'acquisto di una seconda proprietà, ma di aprire l'accesso alla terra a favore del coltivatore che non l'abbia. L'unica eccezione pertanto al diritto di prelazione deve essere quella già allora stabilita nell'emendamento Benvenuti: e cioè fra contadino proprietario, quand'anche già coltivatore del fondo in vendita, e contadino senza terra, è a quest'ultimo che deve essere concessa la precedenza nell'acquisto.

Riteniamo pertanto indispensabile che la Commissione accetti il nostro emendamento aggiuntivo, ritornando al testo Benvenuti del 1949, incomprensibilmente mutilato ora dalla Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia della prelazione si fonda su una richiesta pressante che viene fatta dai coltivatori e che cioè, in caso di vendita o di alienazione in genere del fondo in coltivazione, a parità di condizioni sia data la preferenza al coltivatore. È un principio di umanità e di equità questo cui si ispirano le norme che riguardano la prelazione. E mi pare che su questo punto, salvo gli ultimi interventi dell'onorevole Ferrari e salvo l'emendamento soppressivo dell'onorevole Cuttitta, che egli però non ha potuto svolgere, vi sia accordo nella Camera.

Si è tuttavia osservato, anche da parte dell'onorevole Ferrari, che questa norma non otterrebbe i risultati che da essa si aspettano; che attraverso altre vie si può favorire la formazione della proprietà contadina; ma indubbiamente anche questa è una via per favorire l'acquisto della proprietà della terra da parte del coltivatore ed è conveniente che pur essa venga utilizzata, tanto più che essa risponde a un principio di umanità, di equità: il lavoratore che sta sulla terra chiede che, in caso di alienazione del fondo, si cerchi di darlo a lui a preferenza di altri.

MARZANO. L'iniziativa è del colono, del mezzadro, non del proprietario.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Si dice: generalmente questo avviene. Può essere anche vero che questo avvenga generalmente, però io so che molte volte a noi si

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

rivolgono affittuari, coloni, mezzadri, i quali si lamentano che, dopo aver lavorato per tanti anni il fondo, ad un certo momento si vedono praticamente estromessi dalla possibilità di acquistarne la proprietà, e protestano e chiedono che si intervenga legislativamente per garantire loro qualcosa che assicuri questa legittima aspettativa che si è venuta a creare attraverso il lavoro impiegato sul fondo.

D'altra parte, per la verità, avvicinando numerosi proprietari non ho sentito opposizione di massima a questo principio. È vero, è una limitazione che si stabilisce al diritto di disposizione della proprietà, ma è una limitazione che si inquadra nello spirito della Costituzione, che vuole che il lavoro sia favorito quanto più possibile.

Naturalmente, la difficoltà sta nel realizzare questo principio, senza portare un danno alla commerciabilità dei beni.

Indubbiamente il principio ha una grande importanza. Vi saranno probabilmente degli inconvenienti, ma mi sembra che l'onorevole Sampietro dicesse bene poco fa: anche se vi sarà qualche inconveniente, l'affermazione di questo principio, la realizzazione di questa aspettativa dei coltivatori è tale da consigliare di superare anche queste difficoltà. Starà al legislatore ed a coloro che dovranno applicare la legge di cercare di eliminare gli inconvenienti e ridurli al minimo.

Quindi, siamo contrari alla soppressione dell'articolo.

Ho ascoltato con interesse l'intervento dell'onorevole Daniele, il quale si è dichiarato in principio non contrario ad un diritto di prelazione. Si preoccupa però del modo di regolamentazione della prelazione. Io capisco che questa preoccupazione vi sia e vi debba essere. Il legislatore si deve preoccupare di ottenere il risultato con il minor danno della parte che ha il limite o il vincolo che andiamo a stabilire. Però non mi sembra, onorevole Daniele, che attraverso il suo emendamento si riesca praticamente a realizzare questo diritto di prelazione. In fondo non è previsto un concreto ed effettivo intervento del coltivatore nella stipulazione del contratto. Mi pare che la sua proposta si limiti a stabilire una specie di sanzione *a posteriori*, da valere quando non si addivenga a questa prelazione, quando non si addivenga alla vendita al coltivatore in caso di mancata interpellazione.

Ritengo che in genere nelle leggi e specie in questa materia così delicata convenga che le norme siano precise e rispondenti alla finalità che si vuol perseguire. D'altra parte, noi potremmo eventualmente esaminare negli

articoli riservati alla Commissione che cosa dovrà essere introdotto per rendere più agevole l'esercizio di questo diritto. Ma, così come è formulato, l'emendamento Daniele non può essere accolto.

In maggiore considerazione credo debba essere preso il rilievo relativo alla durata della permanenza del contadino sul fondo per avere diritto di esercitare la prelazione. Il progetto del 1949 stabiliva un termine di due anni; la Commissione ha invece proposto sei anni, mentre il testo del Governo prevede quattro anni. Penso che si possa aderire a quest'ultima formulazione che, mentre dà garanzia che il lavoratore sia effettivamente attaccato alla sua terra per avervi lavorato quattro anni, stabilisce per altro un termine non eccessivamente lungo. D'altra parte, i quattro anni rappresentano un ciclo culturale medio ed è perciò tanto più accettabile.

Altrettanto accettabile è la aggiunta che il Governo propone al secondo comma dell'articolo 16. Dove si parla della estensione del diritto della prelazione ai coeredi, ai discendenti ed ai comproprietari, il Governo propone sia aggiunta la condizione che questi ultimi abbiano acquisito la comproprietà con titolo di data anteriore alla stipulazione del contratto di affitto, di colonia parziaria o mezzadria. Questa aggiunta mette al riparo questo titolo di maggior preferenza da speculazioni o interferenze ed è pertanto accettabile.

Un altro punto in cui il testo del Governo è preferibile a quello della Commissione è quello del primo comma, laddove il Governo propone la soppressione del riferimento alle leggi di riforma fondiaria, come già fatto per l'articolo 12. Non è il caso di vedere in questa soppressione alcun pericolo. Le stesse sinistre, quando si è discusso questo articolo in Commissione, ha protestato contro un siffatto riferimento. Ed infatti, eliminandolo, si pone in essere una norma di carattere permanente, mentre il riferimento ad una futura riforma fondiaria la renderebbe del tutto transeunte.

Mi pare di aver così sinteticamente esposto il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Cuttitta non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 15-bis presentato dai deputati Sciorilli Borrelli e Corbi:

Presenti e votanti	410
Maggioranza	206
Voti favorevoli	182
Voti contrari	228

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amato — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcaini — Armosino — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boldrini — Bolla — Bonino — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Gucco — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cacci — Del Bo — Del Fante

— Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Diecidue — Di Filippo — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Durand de la Penne. Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletti — Fanelli — Faralli — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Girauo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Grazioli — Grezzi — Grifone — Grilli — Guarriento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — Larussa — La Spada — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magno — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Momoli — Montagnana — Montanari — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Picciotto — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pizalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pughese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Resta — Ricca — Rigamonti — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubino.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spallone — Spataro — Stella — Storchi — Stucchi.

Targetti — Tarozzi — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Villabruna — Villani — Vilelli — Vischia — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannotti — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe — Bucciarelli Ducci — Buzzelli.

Cottone.

Del Vescovo — Di Bernardo — Di Stefano Genova — Dominedò.

Farinet.

La Malfa — Lucifero.

Maxia — Montini.

Pignatelli.

Russo.

Scalia — Scelba — Spadola — Spampanato.

Terranova.

Viviani Arturo.

Zanoni.

(concesso nella seduta odierna):

Marzotto.

Sparapani.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Riccardo Ferrari, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'articolo 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRARI RICCARDO. Sì, signor Presidente.

COLITTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Noi voteremo la soppressione di questo articolo 16, che disciplina il diritto di prelazione, per cui, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi a mezzadria, in colonia parziaria o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, il colono parziario o l'affittuario possono, a parità di condizioni, esercitare il diritto di prelazione ove sia decorso un certo numero di anni dall'inizio del contratto.

Ebbe già a indicarne le ragioni l'amico onorevole Riccardo Ferrari nel suo lucido discorso del 24 gennaio scorso, e le ha illustrate testé ancora una volta con la non comune sua competenza. Non è il principio che viene in discussione; ma le norme in esame, che vorrebbero realizzarlo, sono tali che, limitando con intralci giuridici e pratici il libero movimento dei beni, finiscono con il menomare il diritto di proprietà, che la Costituzione riconosce e che noi con belle e suggestive parole, come sono sempre quelle del relatore onorevole Germani, che unisce alla competenza una oratoria sempre chiara e distensiva, noi, dicevo, comprimiamo e riduciamo ogni giorno ai minimi termini.

Ho parlato di intralci pratici, e non a torto. Li ha illustrati dianzi l'onorevole Daniele, sottolineando la eliminazione con l'approvazione della norma di quella elasticità contrattuale che è insita in tutte le contrattazioni.

Si è anche giustamente rilevato che nessuna utilità recherebbero queste norme da un punto di vista economico, sociale ed umano. Sono aggettivi, questi, molto cari al Presidente del Consiglio, che li usò quando si occupò in quest'aula dei patti agrari.

Ho ascoltato con doverosa attenzione la parola dell'onorevole Sampietro per apprendere in che si concretassero tali utilità; ma egli, dopo aver detto all'onorevole Ferrari che esistevano, si è poi subito dimenticato di elencarle ed è passato ad occuparsi di altro.

Ecco perché siamo contrari alle norme incluse nell'articolo 16. Non è con queste

disposizioni che si riuscirà, malgrado ogni buona volontà (parlo di buona volontà e non di demagogia), a superare l'attuale congiuntura rurale. Se si vuole davvero che il reddito agrario si accresca, che i costi dei prodotti agricoli diminuiscano, che l'economia agraria sia posta in condizioni di equilibrio con gli altri settori dell'attività economica, che le classi rurali guadagnino a parità di sforzo quanto guadagnano gli operai qualificati dell'industria, si devono rispettare i canoni dell'economia industriale che — come è stato giustamente scritto — valgono, fatte le debite differenze qualitative, anche nella economia agraria.

Diversamente operando, a furia di leggi contrastanti con quei canoni, agricoltori, mezzadri, coloni, braccianti continueranno a vedere al di sopra del loro gli altri settori dell'economia italiana e verrà impedito quell'equilibrio, che noi ardentemente, nell'interesse superiore, economico ed etico del paese, auspichiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo Ferrari Riccardo.

(Non è approvato).

Onorevole Daniele, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DANIELE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Daniele, sostitutivo dell'intero articolo:

« Nel caso di vendita volontaria, ad estranei e per la stessa destinazione di un fondo rustico, l'affittuario, il mezzadro o il colono, il cui contratto abbia avuto inizio da almeno quattro anni, ha diritto di preferenza per l'acquisto a parità di condizioni. Ove non fosse stato interpellato o non gli fosse stato offerto il modo di partecipare regolarmente alle trattative, egli può chiedere al giudice, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita del fondo, un indennizzo in ogni caso non superiore al 10 per cento dell'importo effettivo della vendita o, nel caso che questo non fosse certo, del valore definitivamente accerato ai fini del pagamento delle imposte sul trasferimento della proprietà.

L'acquirente del fondo è solidale con il venditore, nel caso che questi non abbia i mezzi per il pagamento dell'indennizzo ».

(Non è approvato).

È pertanto assorbita la correlativa proposta Damele di soppressione degli articoli 17, 18 e 19.

Onorevole Sampietro Giovanni, mantiene l'emendamento Minasi, di cui ella è cofirmatario ?

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Insistiamo. Non so se l'onorevole Germani abbia riflettuto sul fatto che non siamo in presenza della giusta causa permanente, ma della giusta causa ciclica. Per cui i sei anni, per esempio, per la colonia parziaria, sono la metà del ciclo; nel caso di quattro anni si tratta di un terzo del tempo. Ridurre il tempo di esecutività dell'istituto del 50 o del 33 per cento è troppo, è grave. Siccome un tempo fummo tutti d'accordo sui due anni, e siccome insistiamo sul principio di socialità della legge, manteniamo l'emendamento e chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Minasi diretto a sostituire, al primo comma dell'articolo 16, le parole: « purchè siano decorsi almeno sei anni », con le altre: « purchè siano decorsi almeno due anni ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	363
Maggioranza	182
Voti favorevoli	162
Voti contrari	201

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrumi — Aimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Angelini Ludovico — Angelino

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Paolo — Angelucci Mario — Armosino — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciuffoli Adele — Belotti — Beltrame — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bertone — Berzanti — Bethol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonino — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Camposarcuno — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Caprara — Capua — Carcaterra — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Cervellati — Cervone — Cibotto — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — Del Bo — Del Fante — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — Diaz Laura — Di Bella — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletti — Fanelli — Faralli — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grifone — Grilli — Gua-

dalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

La Spada — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Longo — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magno — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marilli — Marino — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasì — Momoli — Montagnana — Montanari — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Picciotto — Pieraccini — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Resta — Ricca — Rigamonti — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubino.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Savio Emanuela — Scalfaro — Scarpini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Sedati — Semeraro Santo — Sens. — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spallone — Stella — Storch — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Toghatti — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

— Vetrone — Viale — Vicentini — Villabruna
— Villani — Vilelli — Vischia — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanotti —
Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe — Bucciarelli Ducci —
Buzzelli.

Cottone.

Del Vescovo — Di Bernardo — Di Stefano
Genova — Dommedò.

Farinet.

La Malfa — Lucifero.

Maxia — Montini.

Pignatelli.

Russo.

Scalia — Scelba — Spadola — Spampa-
nato.

Terranova.

Viviani Arturo.

Zanoni.

(concesso nella seduta odierna).

Marzotto.

Sparapani.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione, con la soppressione, proposta dal relatore per la maggioranza, delle parole: « Sino all'attuazione delle norme di riforma fondiaria generale » e con la sostituzione, proposta dallo stesso relatore, delle parole: « anni 6 » con le altre: « anni 4 »:

« In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in mezzadria, in colonia parziaria, ovvero in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, il colono parziario o l'affittuario può, a parità di condizioni, esercitare il diritto di prelazione, purché siano decorsi almeno 4 anni dall'inizio del contratto ivi compresi quelli trascorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione integrato dall'emendamento proposto dal relatore per la maggioranza:

« Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del comma precedente sono preferiti, nell'ordine, i coeredi di cui all'articolo 732 del codice civile, i discendenti in linea retta del

proprietario e i comproprietari del fondo che abbiano acquisito la comproprietà con un titolo di data anteriore alla stipulazione del contratto di affitto, di mezzadria o di colonia parziaria ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione:

« La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità ».

(È approvato).

Onorevole Scarpa, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCARPA. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scarpa, diretto ad aggiungere, all'ultimo comma, in fine, le parole: « e nel caso in cui il trasferimento debba aver luogo a favore di un bracciante, mezzadro, coltivatore diretto il quale non sia proprietario od enfiteuta di altro fondo ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo della Commissione:

« La prelazione, inoltre, non è consentita a favore del mezzadro, colono o affittuario coltivatore diretto che sia proprietario o enfiteuta di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia ».

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 16 risulta del seguente tenore:

« In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi i.) mezzadria, in colonia parziaria, ovvero in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, il colono parziario o l'affittuario può, a parità di condizioni, esercitare il diritto di prelazione, purché siano decorsi almeno quattro anni dall'inizio del contratto ivi compresi quelli trascorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del comma precedente sono preferiti, nell'ordine, i coeredi di cui all'articolo 732 del Codice civile, i discendenti in linea retta del proprietario e i comproprietari del fondo che abbiano acquisito la comproprietà con un titolo di data anteriore alla stipulazione del

contratto di affitto, di mezzadria o di colonia parziaria.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità.

La prelazione, inoltre, non è consentita a favore del mezzadro, colono o affittuario coltivatore diretto che sia proprietario o enfiteuta di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

LONGONI, Segretario, legge:

« Il canone spettante al locatore deve essere determinato in una quantità dei principali prodotti del fondo, salvo che la varietà dei prodotti sia tale da impedire la determinazione della loro prevalente importanza, o con riferimento ai loro prezzi, e la sua misura non può, in ogni caso, superare il limite di equo canone risultante dalle tabelle deliberate, ogni biennio, dalla Commissione provinciale per i patti agrari.

Le tabelle saranno compilate per le diverse zone agricole della provincia in relazione ai diversi tipi di ordinamento colturale, con riferimento alle abitazioni rurali ed alle attrezzature, tenuto conto di una equa retribuzione del lavoro, della possibilità produttiva e di ricavo del suolo, nonché dei vari elementi di costo e degli oneri stabiliti per leggi, usi e consuetudini, e dei criteri di cui alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505.

Qualora alla scadenza del biennio le nuove tabelle differiscano dalle precedenti, i canoni in corso vi si adeguano automaticamente, salvo che le parti convengano un canone inferiore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze ha presentato un emendamento aggiuntivo, con cui propone di premettere all'articolo la intitolazione: « Capo I. Dell'affitto in generale ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BREGANZE. È un emendamento meramente formale, signor Presidente, e pertanto la chiarezza è *in re ipsa*. Rinunzio quindi allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Il canone spettante al locatore deve essere stabilito in determinate quantità e qualità dei

principali prodotti del fondo, salvo il caso che la varietà dei prodotti non renda impossibile la determinazione della loro prevalente importanza, e deve essere corrisposto in natura se le parti non convengono di trasformarlo in denaro in base ai prezzi dei prodotti che costituiscono il canone stesso.

La Commissione provinciale dei patti agrari: determina per ogni triennio e per le diverse zone della provincia la tabella dei canoni medi da considerarsi equi per i vari tipi di aziende, in base al loro ordinamento colturale, alle abitazioni rurali ed alle attrezzature, e tenuto conto di un'equa retribuzione del lavoro, delle possibilità di produzione e di ricavo del suolo e dei vari elementi di costo e degli oneri a carico sia del locatore che dell'affittuario stabiliti per leggi, usi e consuetudini.

Se, tenuto conto delle particolari caratteristiche del fondo locato, il canone di affitto corrisposto risulta, in base alla tabella di cui al precedente comma, sperequato in danno dell'affittuario, questi può chiederne l'adeguamento durante il corso del contratto, e, se gliene viene riconosciuto il diritto, può ripetere la differenza pagata in più negli anni precedenti.

Il mancato accordo sull'ammontare del canone, se contenuto in limiti da considerarsi equi, costituisce motivo di giusta causa per porre termine al contratto alla sua scadenza ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DANIELE, Relatore di minoranza. Con l'articolo 20 siamo pervenuti a quello che si può definire il mito della riforma dei contratti agrari e cioè all'equo canone. Per gli altri tipi di contratto si sono stabilite delle nuove ripartizioni tra proprietari e conduttori, e così, ad esempio, per la mezzadria si è stabilizzato il riparto già fissato dalla tregua mezzadrile nel 47 e nel 53 per cento e per la colonia si sono stabilite delle maggiorazioni alle quote precedenti, ma nessuno di noi può ritenere di avere conseguito in questo modo la ripartizione giusta in ogni caso, perché evidentemente anche dopo l'approvazione di questa legge vi saranno dei casi in cui il riparto del 47 e del 53 per cento potrà essere non equo sia per il mezzadro sia per il concedente, e lo stesso potrà verificarsi per la colonia.

Invece per l'affitto si è voluto inseguire il mito della giustizia assoluta, cosa che in economia è molto difficile non solo conseguire ma anche definire, perché con l'articolo 20, con una dizione per me poco chiara e con-

tradditoria, come già ho fatto presente nella mia relazione di minoranza, si è stabilito che il canone dovrà essere determinato o in natura o in relazione ai prezzi dei principali prodotti del fondo e non potrà superare il canone considerato equo da apposite commissioni provinciali, la cui composizione e il cui funzionamento vengono poi regolamentati negli articoli successivi.

Ora, bisogna innanzi tutto stabilire che cosa è l'equo canone. In base all'articolo 20 la commissione dovrà elaborare delle tabelle portanti i limiti massimi, oltre i quali gli affitti effettivi non potranno andare; e per fare ciò dovrà dividere le aziende in diverse categorie, che, per ragioni evidenti, certamente non possono essere molto numerose. Per cui, praticamente si verificherà che nelle stesse categorie saranno comprese aziende con fertilità diversa, con possibilità di reddito molto diverso. In conseguenza la sperequazione che si vuole evitare con l'articolo 20 per il complesso dei contratti verrà mantenuta ed aggravata nel seno delle diverse categorie che dalle commissioni saranno formate, perché è evidente che per le aziende peggiori il proprietario avrà tutto il diritto di chiedere il canone massimo. Ed allora per le aziende migliori della stessa categoria si verificherà proprio quello che si verifica attualmente e cioè che gli aspiranti affittuari per poterle avere in locazione praticheranno dei sotterfugi, daranno dei sottomano, e quindi in definitiva l'equo canone non verrà in nessun caso realizzato.

Ma quel che poi può essere definita addirittura fantastica è la clausola dell'articolo 20 che prescrive che nell'elaborare le tabelle le commissioni debbano tenere conto della legge 13 luglio 1950, la quale stabilisce che i canoni di affitto vanno ridotti del 30 per cento se fissati in prodotti soggetti all'ammasso.

Ora, oltre all'incongruenza di voler fissare in una legge di carattere generale e permanente una disposizione che evidentemente aveva una applicazione del tutto temporanea, in questo modo certamente si elude lo stesso principio dell'equo canone perché quando si è detto che il canone deve essere fissato tenendo conto delle condizioni di fertilità, dello stato dei fabbricati, di una equa retribuzione dei lavoratori, ecc., e poi si stabilisce che il canone in questo modo ritenuto equo deve essere ridotto ancora del 30 per cento, così, a mio modesto avviso, non si fa altro che stabilire che il canone non deve essere equo, ma deve essere ridotto

artificialmente del 30 per cento, a tutto danno dall'affittuario.

È perciò che ho ritenuto di dover presentare un emendamento, che tende, almeno in parte, a correggere l'errore fondamentale di impostazione su cui si vuole basare l'equo canone, e cioè stabilire che le commissioni, in effetti, non debbano fissare dei canoni massimi, ma dei canoni medi intorno ai quali, in base all'andamento del mercato, potranno poi raggugiarsi i canoni effettivi.

Mi si potrà obiettare che anche attualmente con la legislazione vigente vi sono delle commissioni provinciali che fissano dei canoni più o meno in base ai criteri da me proposti e che, malgrado ciò, le disposizioni delle commissioni non vengono tenute in alcuna considerazione e i canoni vanno in effetti per conto loro. Ora io ritengo che questa obiezione non sia valida, perché bisognerebbe invece dimostrare che con la nuova procedura i canoni saranno rigidamente contenuti e le disposizioni delle commissioni interamente rispettate, cosa che fin da questo momento escludo, se non altro per quelle disparità che verrebbero a crearsi tra le aziende comprese nelle diverse categorie di cui ho precedentemente parlato. Del resto, poiché molto probabilmente l'articolo sarà approvato nel testo proposto dalla Commissione, io per il momento non ho che da enunciare quelle che sono le mie fondate convinzioni sulla impossibilità che l'equo canone, così come è impostato, possa funzionare. Vedremo i fatti a chi daranno ragione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli e De Vita hanno presentato il seguente comma da inserire dopo il secondo della Commissione:

« Di regola l'entità del canone risultante dalle tabelle formulate secondo i criteri stabiliti dal precedente comma non dovrà superare la percentuale massima del 20 per cento della media di produzione lorda vendibile del fondo delle ultime tre annate agrarie ».

L'onorevole Macrelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MACRELLI. L'emendamento ha lo scopo di ovviare ad una deficienza spesso riscontrata nell'opera delle commissioni preposte a stabilire l'equo canone. Purtroppo, avvengono dei fatti poco simpatici che sono stati deplorati: è appunto per questa ragione che abbiamo presentato il nostro emendamento che certamente contribuirà, non solo a impedire lo snaturamento della attività delle

commissioni, ma anche a limitare la necessità dei ricorsi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Francesco ha presentato il seguente comma da aggiungere all'articolo 20:

« Le tabelle dell'equo canone, deliberate come sopra dalla commissione provinciale dei patti agrari, non si applicano ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto ed ai contratti di affitto dei fondi rustici degli enti pubblici, soggetti alla tutela o anche alla sola vigilanza dell'amministrazione statale centrale o locale ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Grifone, Gomez D'Ayala, Compagnoni, Corbi, Cremaschi, Gisella Floreanini, Fogliazza, Scarpa, Faletra, Gelmini, Magno, Miceli, Bianco e Ortona hanno proposto a loro volta di aggiungere il seguente ultimo comma:

« Il canone annuo spettante al locatore non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo. Qualora il reddito dominicale censuario subisca variazioni si fa luogo a correlative modificazioni del canone di affitto, salvo che le variazioni siano dovute ad opere di miglioria eseguite dall'affittuario ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRIFONE. La ragione fondamentale che ci ha indotto a presentare questo emendamento deriva dal fatto che noi desideriamo che la legge che stiamo discutendo serva veramente, se riuscirà ad entrare in vigore, a contenere gli alti affitti che gravano sui contadini. Il primo ed il secondo comma del testo elaborato dalla Commissione, pur introducendo il principio della automaticità dei canoni, stabiliscono criteri talmente complessi che, ove le commissioni si attenessero esclusivamente ad essi, insufficiente sarebbe la tutela dei contadini affittuari. Potrebbe cioè accadere che, in seguito alle indagini condotte dalla commissione, le tabelle risultassero eccessivamente onerose per i contadini.

Occorre perciò, a nostro avviso, stabilire, oltre ai criteri a cui le commissioni dovranno attenersi, anche il principio di un limite invalicabile oltre il quale le commissioni non possano andare nella determinazione dei canoni. Questa specie di calmiera degli affitti dovrebbe poi derivare, secondo noi, dal reddito censuario dominicale. Tutti i terreni classificati in catasto hanno un reddito preciso stabilito in maniera scientifica, secondo le

precise e dettagliate norme che regolano il catasto terriero. Indicando il reddito dominicale come limite massimo per l'affitto, noi stabiliamo un criterio veramente obiettivo e scientifico e una conseguente effettiva difesa del contraente più debole di fronte al proprietario della terra. Quindi il criterio che noi proponiamo ha soprattutto il pregio della speditezza nel senso che la commissione non dovrà condurre una indagine complessa e di volta in volta rinnovare l'accertamento, in quanto avrà sempre come punto preciso di indicazione le tabelle dei redditi imponibili stabiliti in catasto.

Quindi, vi è il pregio della speditezza e della semplificazione. Una volta accertato il reddito imponibile catastale per i singoli poderi e stabilito un coefficiente di valutazione, sarebbe facile stabilire un calmiera prontamente applicabile. Non esistono difficoltà tecniche per introdurre un sistema come quello che noi suggeriamo, poiché questo criterio, di agganciare il canone equo al reddito dominicale censuario è stato già applicato con successo prima d'ora. Mi riferisco all'esperienza fatta da parte della commissione provinciale di Parma, la quale, fin dal 1950, adottò il criterio di stabilire le tabelle di equo affitto in base al reddito dominicale censuario opportunamente maggiorato in base a un coefficiente che fu discusso in commissione. Quindi, tutta la discussione della commissione tecnica provinciale si ridusse a discutere quel coefficiente, se cioè il reddito imponibile in base alla legge del 1939 dovesse essere moltiplicato per 40 o per 45. Comunque, fu poi facile apprestare una tabella che, agganciandosi al reddito dominicale, aveva un carattere estremamente preciso e scientifico, anche se poi, su sollecitazione dell'onorevole Pasini, l'allora ministro dell'agricoltura, onorevole Segni, credette bene di rettificare questa procedura adottata a Parma. Comunque, l'episodio di Parma, che si rinnovò anche ad Udine, sta ad indicare che il nostro criterio può esser adottato senza gravi inconvenienti o difficoltà.

È importante sottolineare la portata dell'ultimo alinea del nostro emendamento, dove diciamo che, qualora il reddito dominicale censuario subisca variazioni, si fa luogo a correlative modificazioni del canone di affitto, salvo che le variazioni siano dovute ad opere di miglioria eseguita dall'affittuario. Con questo vogliamo precisare un criterio importante di equità e vogliamo evitare quello che accade oggi, che l'affittuario, attraverso la sua opera miglioratrice, danneggi se stesso,

nel senso che, dopo aver compiuto opere di miglioria, si veda accresciuto il canone di affitto da parte del proprietario. In questo caso la sua opera miglioratrice va a suo danno; e questo è un motivo per dissuadere gli affittuari dal compiere opere di miglioria. Stabilendo il principio che il proprietario del terreno non potrà avvalersi ai fini dell'aumento del canone di affitto dei miglioramenti effettuati dal coltivatore, noi stabiliamo un principio che incoraggerà gli affittuari coltivatori ad eseguire opere di miglioria e contemporaneamente incoraggerà anche il proprietario, perché questo saprà che, se attuerà miglioramenti a sue spese, potrà vedersi remunerati attraverso un adeguato aumento del canone di affitto.

Pertanto, non solo dal punto di vista dell'equità, ma anche dal punto di vista economico questo nostro emendamento si raccomanda al benevolo accoglimento della Camera. Nessuna obiezione sostanziale è stata mossa a questa nostra proposta; perciò pensiamo che l'emendamento possa essere accolto in modo che la riduzione di canone, che noi vogliamo assicurare attraverso il meccanismo dell'equo affitto, divenga effettiva e non accada quello che è accaduto in questi giorni. Mi rivolgo all'onorevole ministro per accennare a un episodio molto increscioso verificatosi in questo mese ad opera del ministro dell'agricoltura, il quale, attraverso una sua circolare interpretativa, ha praticamente messo in difficoltà l'applicazione di una legge che abbiamo votato. Parlo della legge Gomez che prevede la riduzione dei canoni di affitto per le zone danneggiate dal gelo. Ora, le commissioni per l'equo affitto, in seguito alla sua circolare (ella, onorevole ministro, non ha voluto dare risposta alla nostra interpellanza) e attraverso la sua interpretazione pubblicata con larga eco nei giornali degli agrari, non applicano questa legge, o l'applicano scarsamente, tanto che numerosi colleghi hanno presentato questa sera, al riguardo, interrogazioni e interpellanze per chiederle ragione di queste illegittime interferenze. Ella dirà che questo non entra nella discussione. Sono d'accordo, ma ho voluto di proposito fare questo accenno per denunciare la sua indebita ingerenza. Ancora una volta ella si è servito o vorrebbe servirsi di questo mezzo per impedire che riduzioni della rendita fondiaria possano avvenire, al fine di favorire i proprietari fondiari e danneggiare i contadini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza.*

Il principio dell'equo canone, come è stato messo in evidenza nella discussione generale, tende a tutelare l'impresa agricola, cioè a non metterla in condizioni di non poter sussistere e funzionare per l'eccessivo peso del canone di affitto. È una lamentela che proviene da tutte le parti dove vigono i contratti di affitto: spesso i canoni sono tali che non consentono all'affittuario di far fronte alle esigenze dell'impresa.

Questa è la ragione per cui si è ritenuto, nelle varie proposte, ed anche in quella governativa fatta propria dalla Commissione, di introdurre in maniera definitiva nella nostra legislazione il principio dell'equo canone, che già esisteva, ma in una formulazione e in una disciplina diversa da quella che si vuole introdurre con la nuova norma.

La disciplina in vigore quella a cui si riporta l'onorevole Daniele nel suo emendamento, è quella che tende a stabilire un canone da considerare mediamente equo, a cui possa fare richiamo l'affittuario quando ritenga che la misura del canone venga ad essere sperequata rispetto alla situazione preesistente. Questo è il principio che oggi viene seguito dalla giurisprudenza, in applicazione della legge di proroga dei contratti agrari e in relazione all'equo canone.

A questo principio, che non si ritiene debba regolare in maniera definitiva questa materia, si oppone quello contenuto nelle norme della Commissione che, del resto, ha fatto proprie le norme del progetto governativo. In sostanza, la Commissione ritiene che l'equo canone debba avere carattere vincolante; che cioè il canone d'affitto debba adeguarsi automaticamente al canone che sarà stato fissato dalle commissioni provinciali. Per questa parte la Commissione resta ferma al suo punto di vista e respinge l'emendamento Daniele.

La Commissione non è d'accordo con gli emendamenti Macrelli e Grifone secondo i quali bisognerebbe fissare un limite massimo assoluto o un criterio assoluto per la misura del canone. La Commissione ritiene che il canone debba essere fissato avendo riguardo ad un complesso di elementi che sono quelli ricordati nel secondo comma del testo della Commissione; ritiene perciò che non si debba fare un riferimento specifico, drastico né — secondo la proposta dell'onorevole Macrelli — alla percentuale del 20 per cento della media di produzione lorda, né — secondo la proposta dell'onorevole Grifone — al reddito dominicale censuario del fondo. Questo perché le proposte, per la loro stessa drasticità e la

loro assolutezza, non sono in grado di adeguarsi alle singole situazioni. Perciò la Commissione tiene fermo il proprio testo e respinge gli emendamenti Macrelli e Grifone.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 20 ?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono della stessa opinione del relatore. Ritengo che questa sia una delle norme più importanti della legge, e tale da permettere di conseguire i fini per i quali si è sempre proposta la perequazione dei canoni.

Non ritengo, peraltro, che siano da accettarsi gli emendamenti che vogliono stabilire un limite massimo, perché la inderogabilità è già contenuta nel testo della Commissione. Un limite fisso per tutte le zone non consentirebbe di realizzare veramente il concetto di equità che è implicito nella norma di cui ci occupiamo.

Per quanto riguarda le questioni a cui ha fatto cenno l'onorevole Grifone, devo dire che ho già firmato la risposta a una interrogazione in ordine al problema al quale egli si riferisce. Mi dichiaro disposto a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze presentate sull'argomento quando la Camera lo riterrà.

Quanto alla indebita ingerenza di cui ha parlato l'onorevole Grifone, debbo fargli presente che non solo è mio diritto, ma è mio dovere emanare le norme per l'esecuzione delle disposizioni e delle leggi: salvo ad esaminare se queste norme siano o no conformi alla legge, e questo sarà discusso in sede di interpellanze. (*Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. A me sembra che gli emendamenti Sampietro e Grifone possano essere abbinati ai fini della votazione.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo, signor Presidente. Ritiro il mio e mi associo a quello Grifone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Breganze.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È una questione di forma. Pregherei l'onorevole Breganze di non insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Lo terremo presente in sede di coordinamento.

BREGANZE. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Daniele, interamente sostitu-

tivo, sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario:

« Il canone spettante al locatore deve essere stabilito in determinate quantità e qualità dei principali prodotti del fondo, salvo il caso che la varietà dei prodotti non renda impossibile la determinazione della loro prevalente importanza, e deve essere corrisposto in natura se le parti non convengono di trasformarlo in denaro in base ai prezzi dei prodotti che costituiscono il canone stesso.

La Commissione provinciale dei patti agrari determina per ogni triennio e per le diverse zone della provincia la tabella dei canoni medi da considerarsi equi per i vari tipi di aziende, in base al loro ordinamento colturale, alle abitazioni rurali ed alle attrezzature, e tenuto conto di un'equa retribuzione del lavoro, delle possibilità di produzione e di ricavo del suolo e dei vari elementi di costo e degli oneri a carico sia del locatore che dell'affittuario stabiliti per leggi, usi e consuetudini.

Se, tenuto conto delle particolari caratteristiche del fondo locato, il canone di affitto corrisposto risulta, in base alla tabella di cui al precedente comma, sperequato in danno dell'affittuario, questi può chiederne l'adeguamento durante il corso del contratto, e, se gliene viene riconosciuto il diritto, può ripetere la differenza pagata in più negli anni precedenti.

Il mancato accordo sull'ammontare del canone, se contenuto in limiti da considerarsi equi, costituisce motivo di giusta causa per porre termine al contratto alla sua scadenza».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 20 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Grifone-Sampietro, sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario:

« Il canone annuo spettante al locatore non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo. Qualora il reddito dominicale censuario subisca variazioni si fa luogo a correlative modificazioni del canone di affitto, salvo che le variazioni siano dovute ad opere di miglioria eseguite dall'affittuario ».

(*Non è approvato*).

Poiché l'onorevole De Francesco non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione il comma aggiunto Macrelli, sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario:

« D regola l'entità del canone risultante dalle tabelle formulate secondo i criteri stabiliti dal precedente comma non dovrà superare la percentuale massima del 20 per cento della media di produzione lorda vendibile del fondo delle ultime tre annate agrarie ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma, nel testo della Commissione.

(È approvato).

L'articolo 20 risulta pertanto approvato nel testo della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica e i ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia — vivamente addolorato per il tragico crollo dell'asilo di Altofonte, nel quale hanno trovato la morte 8 bambine, una madre ed una suora e sono rimaste ferite circa venti bambine, allarmato per i crolli verificatisi a Palermo nella scuola media Alberigo Gentile e nella scuola d'arte — per conoscere:

1°) quali controlli vengono esercitati per accertare e assicurare la stabilità degli edifici adibiti a scuole, asili, ricoveri per indigenti;

2°) quali controlli vengono esercitati per gli edifici costruiti, riattati, ampliati con concorso o contributo finanziario dello Stato o con cantieri-scuola;

3°) in particolare, quali contributi o cantieri-scuola abbiano concorso, e in quali periodi e per quale entità, a modifiche o riparazione dell'asilo di Altofonte;

4°) a quali enti, uffici e persone è stato affidato il compito tecnico di direzione e di

controllo dei lavori di modifiche o riparazione dell'edificio sopra detto, ed in quali tempi e modi esso sia stato esercitato;

5°) quali controlli hanno esercitato le autorità sanitarie e scolastiche sulla idoneità dei locali per asilo infantile;

6°) in quale epoca e da chi è stato eletto l'attuale consiglio di amministrazione dell'asilo di Altofonte,

7°) per quali motivi non vengono ultimati i lavori dell'orfanotrofio di Altofonte, attualmente adibito a scuola elementare, e se risponde a verità che le sue condizioni statiche sono allarmanti perché ricostruito in zona franosa e già dichiarata inabitabile;

8°) quali provvedimenti intendono adottare perché la scuola elementare di Altofonte sia sistemata in edificio idoneo e sicuro, tanto più che le aule pericolanti di via Vespri sono state chiuse per disposizione delle autorità scolastiche dopo la grave sciagura;

9°) quali le cause del crollo del terzo piano della scuola media Alberigo Gentile, edificio di recentissima costruzione, e della scuola d'arte e in che modo si è provveduto alla sistemazione degli alunni.

(3889)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per conoscere le ragioni della esclusione del rappresentante dell'associazione autonoma contadini del Sannio dalla commissione tecnica provinciale per l'equo fitto.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro dell'interno non intenda intervenire per assicurare l'inclusione nella commissione stessa del rappresentante della predetta associazione che raccoglie nel suo seno la maggioranza dei fittuari.

(3890)

« VILLANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quali criteri si sia ispirato nell'indire l'asta ad invito relativa alla cessione del « Centro latte di Bologna » (di cui era proprietario l'Ente economico della zootecnia) e che fu posto in liquidazione dall'apposito ufficio del Ministero del tesoro.

per conoscere inoltre se tra le modalità inerenti la cessione e il trapasso di tale complesso, si sia tenuto conto della necessità di salvaguardare la continuità del lavoro per tutti coloro che già furono alle dirette dipendenze dell'« Ente economico della zootecnia ».

(3891)

« TAROZZI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali sinora non è stata riunita la commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 21 gennaio 1957, costituita a suo tempo con l'incarico di rivedere gli statuti degli enti autonomi Biennale di Venezia e Quadriennale di Roma; per conoscere quando finalmente intenda riunirla e quali provvedimenti intenda adottare per concludere sollecitamente i suoi lavori.

(3892) « GIANQUINTO, TONETTI, MACRELLI, DE VITA, VILLABRUNA, BERTINELLI, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di urgenza sono stati adottati per venire incontro al comune di Ventimiglia che ha subito, in seguito alle recenti piogge alluvionali, danni ingentissimi specialmente nel complesso viario e nelle abitazioni; e comunque gli interroganti chiedono l'immediato intervento del Ministero affinché l'Ente autonomo delle case popolari assegni alle famiglie sinistrate e rimaste senza tetto gli alloggi negli stabili di sua proprietà.

(3893) « PERTINI, FARALLI, DUCCI, BENSI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per avere chiarimenti circa il contenuto della seguente lettera pubblicata dalla rivista *Polizia moderna* edita a cura della Direzione generale di pubblica sicurezza (numero 10, ottobre 1957):

« Eccellenza, giorni fa una guardia di Ascoli, nostro collega, riferiva che forse per la fine del corrente anno si saprà qualche cosa in merito al corso per vicebrigadiere di pubblica sicurezza e nello stesso tempo faceva capire che una buona parte dei posti sarebbe riservata ai concorrenti delle Marche.

« Una cosa simile sarebbe un danno per molti padri di famiglia, perché non si è più giovani e quindi di una certa età e, se questa volta si salta, addio i benefici della legge delega, il cui legislatore (al quale auguriamo la fine di Nerone) non ha tenuto conto dei gradi più bassi della pubblica sicurezza. Lo stesso si chiede per i titoli di studio affinché siano vagliati e bene, perché tanti di essi sono stati ottenuti mediante sotterfugi. I posti che dovessero restare vuoti andrebbero a beneficio di quelli per esami.

« Invochiamo pertanto il suo autorevole intervento, affinché siano bandite tutte le rac-

comandazioni e con l'augurio che il provvedimento voluto dall'eccellenza vostra circa l'allargamento dell'organico venga al più presto approvato, onde dare gioia e serenità a tanti padri di famiglia. — *F.to* la guardia di pubblica sicurezza L. F. ».

(30969)

« MAGLIETTA, BARONTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se sia stato informato sull'esito del ricorso presentato il 19 maggio 1956 alla Corte dei conti dall'ex militare Gallo Giovanni Cesare fu Giovanni, residente in frazione Sant'Adriano n. 1, del comune di Mango (Cuneo).

« Il ricorso è stato presentato in seguito al decreto ministeriale del 27 gennaio 1956, n. 1635055, che non aveva riconosciuto a favore del Gallo il diritto a godere della pensione di guerra.

(30970)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per essere informato sullo stato della pratica di pensione intestata al signor Marengo Lodovico di Francesco e di Settimo Carolina, classe 1926, residente a Caraglio (Cuneo) in via Roma, 202; e per sapere se esistono particolari motivi che ne ritardano la liquidazione.

(30971)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si estenda l'indennizzo corrisposto ai sinistrati di guerra alle categorie comprese sotto la denominazione « sinistrati alleati e partigiani ».

(30972)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali motivi ostano alla convocazione del signor Michele Zullo, da Arsano di Puglia, a visita medica superiore.

(30973)

« DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica per pensione di guerra della signora Andreotti Parigina vedova del combattente delle brigate internazionali in Spagna Santi Raffaele morto a Morata di Tajuna nel 1937.

(30974)

« MAGLIETTA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica per pensione di guerra di Cucagna Giovanni, combattente delle brigate internazionali in Spagna.
(30975) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra del combattente delle brigate internazionali in Spagna Matteazzi Luigi.
(30976) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che stato si trovi la pratica di pensione di guerra dell'ex militare De Filippo Federico (di Andrea) da Capodrise (Caserta).

« In un primo momento la pensione era stata negata al De Filippo, nonostante parere favorevole della commissione medica pensioni di guerra di Caserta del 23 marzo 1953 che aveva proposto la quinta categoria con assegni di cura. Motivo della denegata pensione la non dimostrata dipendenza da causa di servizio, stante la insufficienza di documenti ospitalieri.

« L'interessato è stato informato che il distretto competente ha spedito i necessari atti sanitari nel marzo scorso, ed altri atti vennero spediti direttamente dal colonnello comandante del distretto il 14 maggio 1957.

« L'interrogante chiede se il ministro non ritenga di disporre finalmente il completamento dell'istruttoria, fornita ora dei prescritti documenti, per una decisione diversa.
(36977) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, con il quale si conceda la esenzione dal dazio doganale per l'acquisto di jeep, che vengano utilizzate nelle aziende agricole delle aree depresse, non potendo negarsi che in tal modo si contribuirebbe concretamente all'ammodernamento dell'agricoltura montana.
(30978) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza del profondo malcontento esistente nell'opinione pubblica di La Spezia, negli ambienti economici e particolarmente fra gli operai direttamente o indirettamente interessati, circa il ritardo dell'inizio dei lavori per la demolizione dell'ex corazzata *Duilio* (che darebbe lavoro ad oltre 150 operai per oltre 2

anni), causa certe difficoltà circa il rinnovo della concessione del cantiere all'interno dell'arsenale in località Marola, alla ditta aggiudicatrice, che avrebbe dovuto da tempo iniziare i lavori di demolizione.

« Se è a conoscenza che per il mancato rinnovo della concessione, la ditta potrebbe trasferire in altro porto l'ex corazzata per i lavori di demolizione, con gravi danni agli operai e alla economia cittadina già duramente provata.

« L'interrogante chiede, quindi, l'interessamento urgente del ministro per il rinnovo della concessione per il cantiere di demolizione, ed il suo tempestivo intervento affinché la demolizione della corazzata *Duilio* sia comunque effettuata nel porto di La Spezia.
(30979) « BARONTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, sull'opportunità di estendere il godimento dell'indennità di riserva anche ai sottufficiali sfollati per riduzione quadri delle forze armate, con particolare riguardo ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della marina mercantile sfollati di autorità, in quanto in sede di discriminazione subirono punizioni disciplinari per aver fatto parte delle forze armate della Repubblica sociale italiana: punizioni inflitte, senza alcuna norma regolamentare giuridica e senza discrezione, col risultato che meno gravi per l'Esercito e l'Aeronautica furono gravissime per il personale militare della Marina, con mesi e mesi di sospensione dall'impiego e dal grado.
(30980) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno di modificare il piano regolatore paesistico del 1938 del comune di Capri, aumentando i rapporti di edificabilità nelle zone che il predetto piano prevede come fabbricative.

« Si precisa che i rapporti stabiliti dal piano regolatore paesistico 1938 sono talmente gravosi, che la sovrintendenza ai monumenti della Campania, con il consenso del Ministero della pubblica istruzione, ha dovuto sempre da essi derogare, poiché, altrimenti, dal 1938 in poi a Capri non si sarebbe più potuto costruire.

« Infatti il piano regolatore paesistico 1938 considera:

- 1°) vaste zone panoramiche di divieto;
- 2°) pochissime zone con rapporto di 1/10 (100 metri quadrati costruibili su 1.000);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

3°) poche zone con rapporto di 1/25 (100 metri quadrati costruibili su 2.500),

4°) molte zone con rapporto 1/40 (100 metri quadrati costruibili su 4.000);

5°) pochissime zone intensive con rapporto di 1/1 (costruzione totale o quasi) (zone urbane).

« Pertanto, ferme restando le zone di divieto, occorre aumentare il rapporto di edificabilità, con un criterio attuabile e rigorosamente eguale per tutti, al fine di evitare le continue deroghe fatte con una elasticità e disparità intollerabile.

« Il rapporto di 1/40 appare come il più adatto ed è quello che in pratica si finisce per attuare, ma dopo pratiche esasperanti e secondo preferenze « di favore ».

(30981)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in relazione alla sistemazione giuridica ed economica dei maestri elementari, non ritenga di prendere in considerazione la situazione degli insegnanti delle scuole sussidiate.

« Questi benemeriti della pubblica istruzione lavorano nove mesi completi all'anno, quasi sempre più delle prescritte quattro ore quotidiane. Essi sottraggono all'analfabetismo quei bambini che, pur obbligati dalla legge, non frequenterebbero le scuole elementari statali, per la distanza dalle località in cui vivono. Inoltre hanno affidata la cura di tre classi (1^a, 2^a e 3^a) svolgendo tre programmi durante la giornata, pagati con un compenso annuo, e non mensile, di poche migliaia di lire.

« A questi insegnanti non sono concessi i benefici spettanti agli insegnanti elementari in servizio (riduzioni ferroviarie, assistenza E.N.P.A.S., ecc.). Per di più sono esclusi dai concorsi a cui sono ammessi a partecipare i maestri delle scuole popolari di Stato e di enti (il Governo nazionale e quello regionale siciliano li hanno difatti esclusi dagli ultimi concorsi per maestri in soprannumero, col pretesto che il servizio scolastico prestato nelle scuole sussidiate, sia pure per anni interi — e con lo svolgimento del programma di tre classi — non è valutabile ai fini dell'ammissione, mentre è valutato poi ai fini della formazione della graduatoria di merito.

« Si tenga presente che a tali insegnanti di scuole sussidiate è fatto obbligo di provvedere ai locali, al materiale e alle suppellettili scolastiche, mentre scarso o qualche volta nullo è il contributo dei comuni.

« Al deputato Bianchi Chieco Maria l'onorevole Rossi ministro della pubblica istruzione diede assicurazione essere allo studio una sistemazione della categoria, assicurando tra l'altro l'istituzione di uno stipendio minimo mensile, oltre il premio per ciascuno degli alunni promossi.

« In proposito l'interrogante chiede al ministro di sapere se non ritenga poi di disporre un concorso speciale per soli titoli (o per titoli ed esami come negli ultimi concorsi per maestri in soprannumero) riservato ai soli insegnanti di scuole sussidiate allora esclusi. Chiede anche se non ritenga equo affrontare il problema di un intervento obbligatorio dei comuni nel reperimento dei locali e nella fornitura delle suppellettili.

« L'interrogante fa presente che questi maestri, che pure hanno il loro diploma e aprono e fanno funzionare scuole dove lo Stato non provvede a istituirne, hanno diritto al riconoscimento sociale, economico ed umano della loro missione e del loro lavoro.

(30982)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Sepino (Campobasso) dell'edificio scolastico.

(30983)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quando saranno pagate a Giancola Biase fu Rocco, da Macchiagodena (Campobasso), le somme a lui dovute a seguito della occupazione da parte dell'ispettorato forestale per rimboschimento di circa un ettaro di terreno.

(30984)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se ritiene che, nella riliquidazione delle pensioni disposta dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, agli ispettori del corpo forestale, appartenenti alla data del 9 dicembre 1943 ai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia forestale ed andati in pensione a norma del disposto dell'articolo 21 della legge 12 marzo 1948, n. 804, spetti il trattamento di quiescenza riservato ai militari della soppressa milizia nazionale forestale, come previsto dall'articolo 21 della so-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

pra indicata legge, in luogo di quello riservato agli impiegati civili dello Stato.

« In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro intende provvedere a che le relative pratiche siano al più presto definite.

(30985)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'interno, per sapere come, senza trovare alcuna giustificazione nel chiaro dettato della lettera c) dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, il prefetto di Taranto procedendo alla nomina dei quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane nella commissione provinciale dell'artigianato, abbia escluso tutti i designati della Federazione provinciale artigiani di via Nitti 40, aderente alla Confederazione nazionale dell'artigianato.

« L'interrogante fa presente che la Federazione artigiani di Taranto è costituita da più di dieci anni, conta circa 1.500 tesserati paganti e inoltre nel corso delle elezioni di primo grado ha visto eleggere delegati a lei aderenti in misura superiore al 10 per cento richiesti dalle apposite circolari ministeriali.

(30986)

« GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi per i quali la dipendente Direzione generale del commercio non ha ancora adottato nella compilazione del calendario nazionale delle fiere e mostre campionarie l'esatta discriminazione esistente fra fiere generali e fiere specializzate, in conformità alla risoluzione approvata in seduta plenaria ed alla unanimità (quindi anche da parte dei delegati italiani) dalla Commissione economica per l'Europa a Ginevra, relativa alle caratteristiche e alle funzioni delle manifestazioni specializzate (manifestazioni a carattere tecnico e commerciale, con organizzazione autonoma, svolgentisi periodicamente per un limitato periodo di tempo ed indipendentemente da altre manifestazioni di carattere generale, aventi lo scopo di far conoscere per il determinato settore dell'economia di cui intendono esprimere l'attività, i progressi realizzati dai produttori nel periodo intercorso dalle precedenti manifestazioni), in modo da evitare le dannose confusioni a cui sono esposti gli utenti nel non poter discernere e valutare le manifestazioni effettivamente specializzate da quelle che in realtà non

rientrano nella definizione ormai adottata da ogni Nazione; e per sapere infine se il Governo intenda o meno presentare un disegno di legge che disciplini questa importante materia.

(30987)

« LONGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è vero che il Consorzio intercomunale del latte di Napoli è debitore degli Istituti di assicurazione e previdenza per 8 milioni di lire.

(30988)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, su quanto segue.

« I lavoratori Telmo Policarpo, Vicedomini Sebastiano, Todino Andrea, Staiano Antonio, Staiano Carlo e Staiano Pasquale, da Lettere (Napoli), pur rimanendo invariata la loro qualifica di braccianti agricoli, per l'annata agraria 1955-56 vennero esclusi dal beneficio degli assegni familiari e dell'indennità di disoccupazione, e ciò a discrezione del locale collocatore. In seguito a ripetuti reclami la commissione comunale (verbale 1 del 19 febbraio 1956) riconobbe ad essi il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi supplementari primo trimestre 1955-56 reso esecutivo il 30 marzo 1956; riscossi gli assegni familiari, non riscossero invece l'indennità di disoccupazione, conseguenza del riconoscimento del primo diritto. A seguito di ripetute richieste l'ufficio contributi unificati di Napoli con nota 13 giugno 1957, n. 5932, comunicava ai predetti che « i termini di scadenza per la presentazione della domanda di indennità, relativa all'anno 1955, furono fissati nella data del 15 febbraio 1956 ».

« A favore dei succitati lavoratori stanno i seguenti elementi: riconoscimento all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, verbale 19 febbraio 1956; elenco pervenuto al competente ufficio locale il 30 marzo 1956; termine fissato per la presentazione delle domande per l'indennità di disoccupazione per il 1955 il 15 febbraio 1956, cioè precedentemente al riconoscimento al diritto relativo. In considerazione di ciò il 18 giugno 1957, a seguito della comunicazione n. 5932 dell'ufficio contributi unificati di Napoli, i lavoratori interessati inoltravano esposto allo stesso ufficio nonché al ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza per altro ottenere alcun riscontro.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

« L'interrogante chiede se il ministro non voglia disporre perché tali lavoratori (e quanti altri nelle loro condizioni a Lettere) vengano chiamati a percepire le indennità di disoccupazione per il 1955.

(30989)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, al fine di conoscere se corrisponda a verità la notizia, trapelata a Camogli, secondo la quale sarebbe intenzione dell'Amministrazione concedere ad una ditta privata lo scaletto di alaggio esistente nel porto di Camogli, del quale quel comune è concessionario da oltre sessanta anni e del quale la ditta stessa si è abusivamente impossessata in linea di fatto.

« Si rileva che contro tale arbitraria occupazione l'amministrazione comunale ha più volte reclamato, anche di recente, alla capitaneria del porto di Genova, senza peraltro riuscire a farla cessare, e si sottolinea che, ove fosse vera la notizia di cui sopra, la sottrazione dell'area demaniale di detto scaletto all'uso generale dei pescatori camogliesi, che l'amministrazione comunale intende garantire, susciterebbe grave malcontento non solo tra i pescatori, ma in tutta la popolazione di Camogli, che non riuscirebbe a comprendere perché un rilevante interesse collettivo abbia ad essere sacrificato ad un interesse puramente privato.

(30990)

« LUCIFREDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se intenda, e quando, incorporare nell'I.R.I. la società finanziaria Breda, fino ad oggi controllata dall'ex F.I.M.

« L'interrogante desidera conoscere le intenzioni del ministro in merito a tale questione, perché ritiene che nell'interesse delle aziende dipendenti dalla citata società finanziaria, dei lavoratori che vi spendono fatica ed intelligenza e nell'interesse dell'economia della nazione, l'incorporazione della Breda nell'I.R.I. sia necessaria ed urgente.

(30991)

« SCOTTI FRANCESCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri degli affari esteri e della difesa, allo scopo di ottenere delucidazioni ed assicurazioni in merito a quanto pubblicato negli scorsi giorni dalla stampa quotidiana a proposito dell'invio a Belgrado di una commissione incaricata di procedere — d'accordo con le autorità del luogo — alla « ricerca e siste-

mazione » delle salme dei caduti italiani in Jugoslavia nel corso dell'ultimo conflitto.

« Poiché nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata dal nostro Governo, e poiché non chiaro appare il testo della citata notizia-stampa, gli interroganti desiderano conoscere se la prevista « sistemazione » delle gloriose salme dovrebbe avvenire, deprecabilmente, in territorio jugoslavo oppure, auspicabilmente, dopo confacente traslazione in terra italiana.

« Le assicurazioni richieste varranno a tranquillare le famiglie dei caduti le quali, in caso di sistemazione delle salme dei loro cari in territorio jugoslavo non potrebbero frequentemente e facilmente visitarle, né confidare nelle cure e nella pietà che esse meritano.

(30992) « BIANCHI CHIECO MARIA, MARZANO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere i motivi per cui la prefettura di Bari — che pure è retta da funzionario sempre mostratosi particolarmente sensibile ad ogni più delicato problema della città e della provincia — non abbia ancora assunto decisione alcuna nei confronti della eccezionale situazione venutasi a determinare al comune di Terlizzi, ove nella seduta consiliare del 14 novembre 1957 il sindaco e la giunta sono stati fatti oggetto di voto di sfiducia.

« Tanto più rimarchevole il pronunziamento, in quanto il consiglio comunale di Terlizzi si riunì in quel giorno, dopo ben tre richieste di convocazione avanzate da un terzo dei consiglieri ed andate eluse, nonché a seguito di esplicita diffida espressa dal prefetto di Bari.

« In quella circostanza il consiglio comunale disapprovò la delibera di giunta relativa alle controdeduzioni sul bilancio 1957 e votò la sfiducia al sindaco e alla giunta per le seguenti motivate ragioni:

abuso di deliberazioni adottate con i poteri del consiglio;

enorme *deficit* di ben 97 milioni gravante su di un solo esercizio;

anticipazioni di cassa contratte per ben 90 milioni ad eccessivo interesse passivo;

caotico disordine creato negli uffici a seguito di assunzioni eccessive e sproporzionate di impiegati;

mancato insediamento della commissione E.C.A. nominata dal prefetto;

numerose altre palesi irregolarità amministrative già chiaramente note alla prefettura di Bari.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

« Poiché è trascorso oltre un mese dalla votata sfiducia, senza che decisione alcuna sia stata assunta dal prefetto di Bari, l'interrogante chiede chiarimenti ed assicurazioni, giacché nel frattempo il sindaco e la giunta di Terlizzi continuano a deliberare con i poteri del consiglio, accingendosi ad impegnarsi, tra l'altro, per una ulteriore ed ennesima anticipazione di cassa di 15 milioni nonché per l'abolizione delle imposte sulle vetture e sui traini.

(30993)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per garantire il pagamento in tempo debito della tredicesima mensilità al personale dipendente dal comune e dall'Azienda tranviaria napoletana.

(30994)

« CAPRARA, MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se risponde a verità che il Comando generale dell'arma dei carabinieri, con *Foglio d'ordini interno*, abbia notevolmente postergato l'anzianità di alcuni sottufficiali dell'arma, già richiamati o trattenuti ed ammessi a domanda nel servizio permanente.

« Si tratta di sottufficiali che, immessi prima nei ruoli del servizio permanente con l'anzianità di grado fino ad allora posseduta ed avendo quindi maturato, in tale posizione di ruolo, diritti economici e di carriera, si vedrebbero oggi gravemente danneggiati moralmente ed economicamente, e ciò senza che appaia il fondamento di un provvedimento del genere.

« L'interrogante chiede anche al ministro che, se l'inconveniente lamentato risultasse fondato, voglia disporre per il sollecito ripristino della primitiva situazione.

(30995)

« PAGLIUCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali, all'atto dell'inquadramento degli insegnanti nelle nuove carriere previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, non è stato tenuto conto dei diritti acquisiti dagli insegnanti alle supervalutazioni per i servizi prestati nelle scuole situate in determinate zone di confine, nelle ex colonie e all'estero.

(30996)

« ANGELINO PAOLO, RONZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se — in accoglimento della formale richiesta avanzata dai comuni di Castell'Umberto, Galati Mamertino, Capo d'Orlando, Sinagra, Floresta, Randazzo, Tortorici, Naso, Ucria, Raccaia, Santa Domenica Vittoria — intenda provvedere alla sistemazione e depolverizzazione della statale n. 116.

« La richiesta è giustificata dalla vitale importanza dell'opera e per il grande traffico che sulla statale n. 116 si svolge e che risulterebbe molto maggiore se, per lo stato della strada, coloro che debbono recarsi a Catania non fossero indotti a cambiare itinerario, allungando il percorso di alcune decine di chilometri, pur di evitare tratti in pessimo stato.

« È da tenere presente che mediante la statale n. 116 tutti i paesi di montagna interessati convogliano alla stazione di Capo d'Orlando il raccolto delle nocciole, principale cespite di produzione della intera zona.

« La eventuale deficienza di mezzi finanziari per la totale sistemazione di detta grande arteria di comunicazione giustificerebbe la parziale sistemazione della stessa nel tratto Naso-Castell'Umberto, e cioè per circa 7 chilometri, che risulta il tratto in peggiore stato.

(30997)

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere quali misure di emergenza abbiano preso di fronte alla grave serie di interruzioni ferroviarie e stradali che nel tratto della via Aurelia (Genova-Ventimiglia) e in particolare nella provincia di Imperia anche per la strada statale n. 28, sono state provocate dalle alluvioni e dalle mareggiate dei giorni scorsi.

« E per sapere se in considerazione del periodico verificarsi, in verità ad ogni anche non eccezionale turbamento atmosferico, di ritardi, interruzioni del traffico e di sciagure su una arteria di straordinaria importanza nazionale e internazionale non sia giunto finalmente il tempo di studiare e di realizzare il raddoppio della sede ferroviaria Genova-Ventimiglia, e la prosecuzione fino a Ventimiglia dell'autostrada Genova-Savona.

(30998)

« NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere i provvedimenti che intendono urgentemente prendere per alleviare la grave situazione dei contadini della pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

vincia di Imperia colpiti ancora una volta da una alluvione rovinosa, e per sapere se non ritengano opportuno, oltre ad uno sgravio fiscale, adottare misure intese a far recuperare ai fondi danneggiati la loro capacità produttiva.

(30999)

« NATTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se, dopo i numerosi incidenti verificatisi ai passaggi a livello e il tragico scontro del 9 dicembre 1957 al passaggio a livello di Codogno, prescindendo dalle responsabilità che risulteranno dall'inchiesta che sta conducendo la magistratura, non ritengono che:

1°) considerando la velocità di marcia dei treni rapidi ai passaggi a livello con chiusura automatica e semiautomatica, i 60 secondi intercorrenti fra il segnale acustico di avviso e l'abbassamento delle sbarre non rappresentino un tempo di sicurezza sufficiente;

2°) considerando l'aumento del numero dei convogli ferroviari in transito sulle linee di grande comunicazione e l'aumento del traffico stradale, il passaggio a livello costituisca, oltre che un pericoloso incrocio ferroviario-stradale, una sistema antieconomico e perciò superato;

3°) i provvedimenti, cui molte amministrazioni comunali si vedono costrette con gravi oneri per i bilanci costruendo cavalcavia e sottopassaggi provvisori inadeguati, costituiscono soluzioni provvisorie e irrazionali;

4°) che sia giunto il momento di studiare, da parte dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici, un organico piano per eliminare tutti i passaggi a livello sulle grandi linee di comunicazione, costruendo sottopassaggi o cavalcavia razionali, anche in prospettiva dello sviluppo futuro del traffico ferroviario e stradale.

« In particolare gli interroganti chiedono di sapere se i Ministeri competenti intendono intervenire, e in che modo, con propri stanziamenti e contributi tecnici per l'interramento della fascia ferroviaria a Firenze — già studiato dal 1900 — che costituisce, a nord della città, una cintura di ferro che ne ostacola lo sviluppo della parte settentrionale e un pericolo per l'incolumità dei bambini, essendo i 6 passaggi a livello che tagliano e asserviscono le arterie cittadine in prossimità di scuole, secondo le promesse fatte da anni al sindaco e ai parlamentari di Firenze dai ministri dei trasporti e dei lavori pubblici (che

constatarono *in loco* la gravità della situazione) e gli studi più recenti fatti dal compartimento ferroviario di Firenze.

(31000) « BARBIERI ORAZIO, DIAZ LAURA, GRAZIADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, sul provvedimento che annulla la concessione di biglietti di favore sulle linee dello Stato ai dipendenti delle ferrovie secondarie e sulla opportunità di modificare tale decisione che non si ritiene giustificata.

(31001) « SACCHETTI, MAGLIETTA, JACOPONI, GRAZIADEI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se presso la ditta Achille Jacobucci di Cercola (Napoli) risultino osservate le indispensabili misure di protezione per le lavoratrici, le leggi sociali ed i contratti di categoria sia nella parte normativa che salariale; per conoscere inoltre quali misure si intendano adottare per promuovere il necessario miglioramento delle condizioni delle lavoratrici nell'azienda citata.

(31002)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per conoscere — di fronte alle giustificate apprensioni manifestate dai produttori di latte, fornitori della Centrale del latte di Napoli attraverso il Consorzio intercomunale del latte, e delle perplessità che ne derivano nell'opinione pubblica — ciascuno per la parte di propria competenza:

1°) il vero stato contabile del Consorzio intercomunale del latte, le cause per le quali esso ha da due mesi sospeso il pagamento ai produttori del latte conferito, le iniziative prese e le risultanze raccolte in merito dal prefetto di Napoli, al quale i produttori si sarebbero rivolti;

2°) per quali motivi alla Centrale del latte di Napoli sia stato nominato un commissario governativo, e se tale nomina sia solo occasionalmente contemporanea allo stato di disagio contabile del Consorzio intercomunale del latte e successiva al rifiuto con cui l'amministrazione della Centrale aveva risposto ad una richiesta del consorzio di contribuire ad occultare tale disagio;

3°) quali fini istituzionali abbia, e quale concreta parte abbia avuta nella vicenda che è oggetto di questa interrogazione, la Federlatte, intimamente legata al Consorzio intercomunale anche per funzionari comuni ai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

due enti; quale sia la giustificazione e quale l'ammontare dei proventi che la Federlatte ricava dalla propria superflua sovrapposizione ai consorzi e alla centrale; e per quali motivi la Federlatte, che svolge indubbiamente attività nel campo commerciale, non abbia provveduto alla propria registrazione presso la camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli, o sia stata esonerata, e da chi, dal provvedervi;

4°) se, infine, risulti al ministro che il Consorzio intercomunale paga ai produttori un prezzo inferiore al dovuto, e se risulti a quali fini avvenga tale distrazione, e se essa è stata e da chi autorizzata, o quali provvedimenti si intendono adottare per far cessare l'indebita trattenuta.

(31003)

« AMATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quale apprezzamento dia alla seguente circolare inviata dal prefetto di Cosenza a tutti i capi uffici della città: « La reverendissima curia arcivescovile di Cosenza ha reso noto che avrà luogo in questa città una grandiosa missione predicata da alcuni padri cappuccini milanesi, ed ha fatto presente che sarebbe vivo desiderio di sua eccellenza monsignor l'arcivescovo che gli impiegati partecipino numerosi alle adunanze religiose. Siccome le funzioni mattutine non potranno terminare prima delle ore 9, si pregano le signorie loro di voler concedere, nell'ambito della discrezionalità consentita ai capi uffici, qualche ora di permesso ai dipendenti che intendessero partecipare alle varie manifestazioni ».

(31004)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere — in relazione alle richieste già fatte dalla maggioranza della popolazione e dalla stampa — quando saranno indette le elezioni amministrative nel comune di San Lorenzo Bellizzi in provincia di Cosenza retto sin dal mese di agosto da un commissario prefettizio.

(31005)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere per quale ragione il prefetto di Cosenza — più volte richiesto e sollecitato — non ha restituito con il visto di approvazione all'amministrazione di Celico (Cosenza) la delibera n. 37 del 16 giugno 1957 concernente l'utilizzazione dei canoni derivanti dalla legge su i bacini imbr-

feri montani; e per sapere se non ritenga di intervenire tenuto conto delle difficoltà che, per il mancato utilizzo della somma, finora sono derivate al comune di Celico.

(31006)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è informato sulla situazione di grave disagio determinatasi nella pretura di Corigliano Calabro (Cosenza) a causa dell'insufficienza del personale di cancelleria assolutamente impossibilitato a disimpegnare la non indifferente mole di lavoro; e per sapere se non ritenga — in relazione anche alle giuste premure avanzate dagli avvocati e dai procuratori — provvedere adeguatamente alle necessità dell'importante pretura destinandovi al più presto il personale richiesto.

(31007)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere per quali ragioni non abbiano avuto ancora corso le richieste da più tempo avanzate dal comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) tendenti ad ottenere la costruzione dell'edificio scolastico nel centro abitato e di tre edifici rurali nelle località di Sezzalete, Mauritanella e Chiaie; e per sapere in quale considerazione saranno tenute le richieste nei nuovi programmi.

(31008)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere — con riferimento alle assicurazioni più volte fatte in merito all'ammodernamento della linea ionica in Calabria — se è quando verranno finalmente assegnate automotrici moderne comode e sicure al posto di quelle ancora in uso inadeguate alle esigenze ripetutamente sottolineate da autorità, organi di stampa e viaggiatori; e per sapere se è vero che le automotrici OM 772 saranno inviate in altri compartimenti anziché essere mantenute in servizio sulla linea insieme con le nuove automotrici OM 773 adibite al servizio dei treni rapidi.

(31009)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere la sua opinione in merito alla proposta, scaturita in un convegno di assessori all'agricoltura delle amministrazioni provinciali del Piemonte tenutosi ad Asti il 15 dicembre 1957, di istituire un corpo di polizia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

speciale per la repressione delle sofisticazioni e delle frodi delle sostanze vinose.

« E se concorda che le amministrazioni provinciali possano invocare la disposizione contenuta nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura, per creare una nuova polizia avente vesti di polizia giudiziaria nella particolare attribuzione di cui si tratta.

« In tal caso, quali provvidenze intende assumere sia sul piano tecnico quanto su quello finanziario per realizzare ogni opportuno coordinamento e l'efficace attività dei nuovi agenti di repressione contro le sofisticazioni del vino, proponendo eventualmente adeguate norme per il loro inquadramento e relativo trattamento economico che — secondo le informazioni — tali agenti assunti dalle amministrazioni provinciali sarebbero verso di esse direttamente responsabili.

(31010)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per sapere se — nell'ambito delle proprie competenze — non intendano intervenire presso il Comando del corpo forestale di Cosenza e presso il prefetto per la sollecita definizione della procedura necessaria per la vendita del bosco Prezzomano del comune di Mottafollone (Cosenza) tenuto conto che la pratica è in corso da oltre un anno e che il ricavato della vendita del bosco può consentire al comune — tra i più bisognosi della provincia e tra i meno assistiti dalla prefettura — di avviare a soluzione diversi problemi insoluti.

(31011)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno intervenire per disporre un sopraluogo a Cotronei (Cosenza) per le palazzine I.N.A.-Casa costruite nel 1953 e ciò in relazione ai ripetuti reclami degli inquilini assegnatari.

(31012)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere — anche in riferimento a precedente interrogazione del 1954 — se sono state superate le difficoltà di ordine tecnico e di progettazione che tre anni or sono impedirono la costruzione della strada di accesso dall'abitato della frazione Macchia Albanese alla provinciale San Demetrio Corone-Vaccarizzo Albanese per

una lunghezza di soli 4 chilometri; e in ogni caso quali provvedimenti si intendono adottare per la definitiva esecuzione della strada reclamata vivamente dalle popolazioni interessate.

(31013)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se dopo le varie assicurazioni epistolari e verbali non sia il caso di dare inizio alla costruzione della linea telefonica per l'allacciamento delle frazioni Galliciano e Amendolea del comune di Condofuri (Reggio Calabria).

« L'isolamento, la povertà e la bontà di quelle popolazioni meritano di essere considerati con carattere di precedenza.

(31014)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti sono in corso per la costruzione della strada Condofuri capoluogo-frazione Galliciano.

« Tale zona dolorosamente abbandonata attende un atto di giustizia riparatrice.

(31015)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere cosa si intende fare onde ovviare al grave inconveniente della costruzione del ponte sul Bruca strada Condofuri Marina-Condofuri Superiore (Reggio Calabria).

« Tale opera è indispensabile per risanare la zona la quale appare come una vera scena dantesca.

(31016)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare, con tutta la urgenza del caso, per ripristinare, in modo stabile e definitivo, il collegamento stradale fra la strada provinciale Borgotaro-Bedonia e la località Isola di Compiano, in provincia di Parma, dopo che le recenti alluvioni hanno travolto la passerella sul fiume Taro che fino a ieri realizzava sia pure malamente tale collegamento.

« L'interrogante fa presente tutta l'estrema urgenza dell'intervento del Genio civile di Parma dato che il traffico con Isola di Compiano è completamente interrotto e la località del tutto isolata.

(31017)

« FALETTI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se la cooperativa edilizia « Il Santo di Paola », con sede a Cosenza, è stata ammessa al contributo statale, ovvero se non ritenga di dover disporre per l'accoglimento della domanda in questione, inoltrata nel novembre 1955 dal presidente della cooperativa stessa, signor Francesco Stella, che si propone la costruzione di alloggi per impiegati statali.

(31018)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritenga definire il progetto relativo al completamento del cimitero di Campana (Cosenza).

« Detto comune già nel 1955 ottenne la promessa di contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la realizzazione dell'opera stessa.

(31019)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga di dover disporre per l'approvazione del cantiere di lavoro incluso nel piano provinciale di Cosenza, per l'esercizio 1957-58, relativo alla sistemazione della strada « Vallone del Cuoco-cimitero » nel comune di Calopezzati.

« L'interrogante ritiene doveroso rappresentare l'urgenza dell'apertura del cantiere suddetto, per alleviare la preoccupante disoccupazione della zona.

(31020)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se ritenga di poter disporre per la concessione del mutuo di 25 milioni richiesto dal comune di Torano Castello (Cosenza) occorrente per la costruzione di un edificio scolastico (primo lotto). L'opera predetta, molto attesa dalla popolazione interessata, è di prima necessità per il comune suddetto.

(31021)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno sospendere la esecuzione della sua ordinanza in data 6 novembre 1957 relativa alla indizione di esami di Stato, onde render possibile una migliore regolamentazione della materia, apparendo opportuno sanare talune contraddizioni e incongruenze delle disposizioni emanate, tranquil-

lizzando con ciò le apprensioni del ceto studentesco.

« Si rileva ad esempio dalle norme suddette che un numero notevole di candidati si trova esposto alla eventualità di dover sostenere gli esami di Stato in sedi diverse da quelle ove hanno percorso gli studi universitari e sostenuto esame di laurea: il che li espone al rischio di essere esaminati secondo indirizzi scientifici non sempre conformi e da esaminatori nuovi alla personalità e all'orientamento di studi del candidato.

« Una condizione di particolare sfavore è fatta poi ai candidati medici che avessero a conseguire la laurea nelle sessioni dell'ottobre 1957 e del febbraio 1958, mancando ad essi la latitudine necessaria per perfezionare il prescritto tirocinio semestrale.

« Si osserva poi che l'ordinanza ministeriale là dove prevede la ripartizione dei candidati eccedenti il numero prescritto tra le sedi deficitarie, suona in contrasto con l'articolo 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, che concede ai candidati la facoltà di sostenere gli esami in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

« Inoltre il conseguimento della abilitazione definitiva da parte di coloro che sono attualmente in possesso della abilitazione provvisoria è reso impossibile dalla circostanza che l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, allude alla presentazione di « documenti idonei » i quali però non hanno ancora trovato specificazione in sede regolamentare.

« L'articolo 28 poi del decreto ministeriale 9 settembre 1957 consente l'ammissione all'esercizio della professione di architetto di candidati che posseggono la laurea in ingegneria previo superamento di tre prove, ponendo in essere una stridente disparità di trattamento nei riguardi dei laureati in architettura che hanno sostenuto dodici prove per conseguire il titolo.

« Infine l'interrogante ritiene che in ogni caso dovrebbe essere evitata, anche eventualmente con intervento presso le autorità militari, la difficoltà in cui si trovano gli aspiranti allievi ufficiali dei corsi indetti dal corpo di sanità della marina militare, corsi che inizieranno prima del 20 febbraio 1958, data che dovrebbe essere modificata coincidendo essa con quella degli esami di Stato.

(31022)

« BERARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere il motivo per il quale non sono state accolte le

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

istanze di alcuni cittadini di San Giorgio di Gioiosa Marea, che richiedevano dei relitti di spiaggia, antistante alla abitazione per destinarli ad aree edificabili.

« L'interrogante chiede di conoscere i nomi dei richiedenti, l'epoca delle richieste ed il motivo per cui non sono state evase.

(31023)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alle riparazioni necessarie alle chiese San Salvatore e Santa Maria del comune di San Salvatore di Fitalia (Messina).

« In particolare l'interrogante denuncia il grave stato di abbandono della chiesa di Santa Maria chiusa al culto dal 1954 e pericolante.

(31024)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la costruenda strada Segreto-Porticella-Mortizi-Masseria-San Cosimo del comune di Patti (Messina) del cui progetto, da tempo approvato, era stato preannunziato il parziale finanziamento.

(31025)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere le sue determinazioni in merito all'invocata costruzione di un asilo infantile nel comune di Montagnareale (Messina).

(31026)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se si proponga di intervenire contro i provvedimenti assurdi e grotteschi della questura di Sassari che hanno impedito lo svolgimento consueto del gaio corteo, il quale aveva anche finalità benefiche, per la festa delle matricole universitarie, esigendo che esso assumesse quasi le forme di una sfilata di giovani salmodianti o almeno osannanti in coro ad inconcuse benemerenze del Governo verso l'isola e particolarmente verso i suoi atenei.

(31027)

« BELLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intende venire incontro alle legittime aspettative degli abilitati stabilizzati i quali chiedono che alla stabilizzazione dell'insegnamento sia aggiunta la non licenziabilità e se

non ritiene opportuno che venga loro usato lo stesso trattamento dei professori dei ruoli speciali transitori, i quali, in virtù dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, avranno il passaggio nei ruoli ordinari, in virtù dell'abilitazione didattica e di un successivo esame per colloquio.

(31028)

« DANTE ».

Interpellanze.

« La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica e i ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia, per conoscere — ciascuno per la parte di sua competenza — quale azione intendano svolgere perché non abbiano più a verificarsi terribili disastri come quello di Altofonte, dove nel crollo dell'asilo infantile trovarono la morte otto bambine, una suora insegnante e una madre di famiglia; e per conoscere, altresì, le cause dei numerosi crolli — avvenuti negli ultimi anni in Sicilia — di edifici adibiti a scuole, asili, ricoveri, e i provvedimenti che si intendano adottare a tutela della vita e della incolumità dei cittadini.

(796)

« GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere, anzitutto, se ed in quale misura rispondano al vero circostanziate denunce rivolte da numerosi giornali (tra essi, l'*Espresso*, *Cinema Novo* e l'*Avanti!*) all'opinione pubblica in ordine al funzionamento del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, che presiede al delicato settore della cinematografia scolastica.

« Tali denunce attengono alla sostanza e alla forma dell'attività di detto centro, istituito con legge 12 ottobre 1956, n. 1212, e diretto dal professore Remo Branca.

« In punto di sostanza, risulta infatti che all'insufficienza tecnica del centro, che lo rende di per sé inadeguato all'alta funzione affidatagli, fa riscontro l'intonazione tutta particolare del cinema didattico. I films in realtà sforniti di valore didattico ed educativo, sono tuttavia a chiaro sfondo propagandistico (vedi, ad esempio, l'esaltazione del piano Marshall e delle sue realizzazioni in dieci paesi europei, l'Anno Santo, la Cassa del Mezzogiorno, la corsa ciclistica Roma-Napoli-Roma, ecc.).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

« Quanto ai metodi di direzione del centro, le accennate denunce hanno favorito il sorgere di vivaci polemiche intorno alla figura del suo direttore, professore Remo Branca, che mai ebbe ad opporre esaurienti spiegazioni a talune rivelazioni di pesante gravità. Ad esempio il settimanale *l'Espresso* ha denunciato lo scandalo di duemila proiettori fissi per i Centri di lettura delle scuole popolari, che sarebbero stati forniti da ditta favorita dal direttore, per rivelarsi poi inservibili al primo loro uso. Ciò viene a configurare quanto meno una grave irregolarità a danno della scuola e a vantaggio di una impresa privata, da cui sembra non sia estraneo il figlio del Branca.

« Appare doveroso agli interpellanti, infine, sollecitare ampia indagine sull'attività del centro, con l'adozione delle necessarie misure moralizzatrici adeguate alle alte finalità assegnategli.

(797) « MEZZA MARIA VITTORIA, JACOMETTI, FERRI, SCHIAVETTI, GATTI CAPORASO ELENA, CURTI, NENNI GIULIANA, AMADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sui criteri adottati dalle commissioni tecniche provinciali per l'equo fitto di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, ai fini della applicazione della legge per la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche nell'annata agraria 1956-57 e sulle misure che intende adottare ai fini del pieno rispetto dello spirito della legge.

(798) « GOMEZ D'AYALA, VILLANI, AVENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza della situazione esistente nel settore dell'industria estrattiva, caratterizzata: da uno sviluppo produttivo non uniforme, tale da determinare, tra l'altro, una diminuzione dell'occupazione operaia, soprattutto per l'influenza negativa che nel settore esercita la Società Montecatini e per la carenza d'iniziativa in questo campo da parte delle Aziende di Stato, dalla incostituzionale restrizione delle libertà degli operai, delle loro organizzazioni sindacali, delle commissioni interne, che ha conseguenze negative nella contrattazione dei salari, nella azione di prevenzione degli infortuni, ecc.

« E per sapere quali misure intendono prendere per assicurare.

1°) l'incremento della produzione mineraria che non sia legato esclusivamente alla necessità di formazione del prezzo del prodotto in regime di monopolio, ma secondo gli interessi generali dell'economia nazionale;

2°) la libertà dei singoli lavoratori e delle loro organizzazioni, sia nella contrattazione del salario sia nell'ambito dei rapporti sociali che si determinano nel processo produttivo e nella vita civile.

(799) « TOGNONI, BARDINI, BERNIERI, DI MAURO, BIGIANZI, BAGLIONI, ROSSI MARIA MADDALENA, RAFFAELLI, ROASIO, MASSOLA, PIRASTU, LACONI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongono nel termine regolamentare.

BONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO. Signor Presidente, mi risulta che l'onorevole Valsecchi ha già ultimato la relazione sul provvedimento di legge riguardante il riscatto delle case dell'« Incis ». Come ella ricorderà, signor Presidente, questo provvedimento è già stato discusso nella precedente legislatura e precisamente proprio alla fine della legislatura. Siamo già alla fine anche di questa legislatura, e non vorrei che si ripetesse quando è accaduto 5 anni fa. La prego caldamente, signor Presidente, di porre all'ordine del giorno di venerdì mattina la discussione di questo provvedimento di legge.

ANDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDÒ. A nome del mio gruppo, mi associo alla richiesta dell'onorevole Bonino.

PRESIDENTE. Condivido l'importanza del provvedimento, pur non entrando nel merito, e ne comprendo l'urgenza, ma non posso prendere impegni. Anche l'onorevole Caronia privatamente mi sollecitava la discussione delle proposte di legge riguardanti l'Alta Corte siciliana. Pertanto l'Assemblea dovrà scegliere fra tanti argomenti importanti quello a cui dare la precedenza. Posso assi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

curare, comunque, che l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno.

GOMEZ D'AYALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, il ministro dell'agricoltura ha dichiarato di essere pronto a discutere le interpellanze, presentate dalla mia parte, riguardanti l'applicazione della legge per la riduzione dei canoni di affitto nelle zone danneggiate. Le commissioni tecniche devono emettere le loro deliberazioni entro il 22 dicembre; si potrebbe, quindi, fissare la discussione per domani. Noi possiamo assumere l'impegno di svolgere le interpellanze in un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Onorevole Gomez D'Ayala, per domani è materialmente impossibile. Vediamo domani sera. Mi auguro che la discussione della mozione Gullo si possa concludere nella giornata di domani.

SALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALA. Venerdì scorso una grave sciagura si è verificata ad Altofonte. Appena avuta notizia, il Governo dette una informazione che non era quella che noi speravamo. Vi sono stati 10 morti di cui 8 bambine, una suora e la madre di una delle bambine morte.

Poiché sono state presentate numerose interpellanze e interrogazioni in proposito, si desidera sapere quando il Governo è disposto a rispondere, almeno per esprimere la solidarietà alla popolazione di Altofonte. Infatti, il Governo non ha fatto sentire ancora la sua voce per esprimere le condoglianze verso la popolazione di Altofonte, alla quale è pervenuto soltanto il telegramma della Presidenza della Camera.

Per questo prego la Presidenza di voler sollecitare il Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Questa mattina la I Commissione, in sede referente, ha approvato alla unanimità il disegno di legge costituzionale relativo alla elezione dei senatori a Trieste. Su nostra proposta la Commissione, pure alla unanimità, ha deciso di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale. Occorre che la legge costituzionale sia approvata prima delle vacanze, perché la si possa esaminare entro i termini legali in seconda lettura.

PRESIDENTE. Di ciò mi ha già parlato il presidente della Commissione, onorevole Marazza. Anche su questa richiesta deciderà la Camera domani.

DI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAURO. Ancora una volta sono costretto a chiedere, signor Presidente, il suo intervento presso la Commissione finanze e tesoro, perché si inizi la discussione delle due proposte di legge relative ai finanziamenti all'Ente siciliano di elettricità. Debbo far presente che il Governo, in occasione della presa in considerazione delle proposte in parola, espresse il suo parere, nella sostanza, favorevole ad esse. Le proposte provengono da tutti i settori della Camera, per cui è opportuno che si addivenga rapidamente alla loro discussione. Tengo a rilevare che la Camera, in sede di presa in considerazione, votò l'urgenza. La Commissione finanze e tesoro ha dimenticato tali proposte di legge, quindi è necessario ricordargliele.

PRESIDENTE. Pur ricordando che le urgenze approvate sono state tante e che ad un certo punto si elideranno a vicenda, solleciterò la Commissione.

La seduta termina alle 20,25.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

MANIERA ed altri: Provvedimenti in favore della città di Ancona (1235);

QUARELLO ed altri: Costituzione di mutue regionali o interprovinciali per l'assicurazione contro i danni della grandine (3281).

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionali:

ALDISIO ed altri: Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale (*Urgenza*) (2406);

LI CAUSI ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale (2810);

— *Relatore:* Codacci Pisanelli.

Alle ore 16.

1. — votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 (*Approvato dal Senato*) (3250),

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949 (3270).

2. — *Svolgimento di mozione.*3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233)

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori*: Germani e Gozzi, per la maggioranza, Daniele, Sampietro Giovanni e Grigione, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669),

e del disegno di legge.

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore* Lucifredi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali (*Urgenza*) (2636) — *Relatore*: Agrimi.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge.*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romanato, per la maggioranza; Natta, di minoranza;

Senatori PETTI e AGOSTINO. Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3242) — *Relatore* Capalozza.

7. — *Discussione dei disegni di legge.*

Delega al Potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio Superiore delle miniere (*Approvato dal Senato*) (3120) — *Relatore*: Faletti;

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2101) — *Relatori*: Ferreri Pietro, per la maggioranza; Raffaelli, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale.*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesoro, per la maggioranza; Martuscelli, di minoranza.

9. — *Discussione delle proposte di legge.*

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

10. — *Discussione dei disegni di legge.*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio

e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI